



Wortprotokoll

Der 229. Sitzung vom 27. Oktober 1993

Resoconto integrale

della seduta n. 229 del 27 ottobre 1993

X. Legislatur
X. Legislatura
1988 - 1993



**CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA
DI BOLZANO
SÜDTIROLER LANDTAG**

SEDUTA 229. SITZUNG

27.10.1993

INDICE

INHALTSVERZEICHNIS

Disegno di legge provinciale n. 209/93: "Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata" – (continuazione).
..... pag. 3

Landesgesetzentwurf Nr. 209/93: "Änderungen von Landesgesetzen über den geförderten Wohnbau" – (Fortsetzung).
..... Seite 3

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

PROF. ROMANO VIOLA

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

ORE 10.11 UHR

(Appello nominale - Namensaufruf)

PRESIDENTE: La seduta è aperta.

Prego dare lettura del processo verbale dell'ultima seduta.

TRIBUS (Sekretär - GAF-GVA): *(Verliest das Sitzungsprotokoll - legge il processo verbale)*

PRESIDENTE: Ci sono osservazioni al verbale? Nessuna. Il verbale è approvato.

Comunicazioni della Presidenza:

Sono state presentate le seguenti interrogazioni: interrogazione n. 2353/93 (Zedron/Tribus), riguardante la trasformazione di soffitte di alcuni alloggi IPEAA in abitazioni per anziani; interrogazione n. 2354/93 (Viola), riguardante la grave situazione abitativa nella nostra provincia.

Hanno ricevuto risposta scritta le seguenti interrogazioni: interrogazione n. 2311/93 (Holzmann/Bolzonello), riguardante la stipula dei contratti assicurativi e le relative risposte da parte del competente assessorato; risposta da parte dell'assessore Pellegrini; interrogazione n. 2322/93 (Bolzonello/Holzmann), riguardante i dati relativi agli alloggi IPEAA; risposta da parte dell'assessore Bolognini; interrogazione n. 2319/93 (Holzmann), riguardante l'intenzione di sostituire i serramenti dei condomini di via Torino n. 67 e 81 da parte dell'IPEAA; risposta da parte dell'assessore Bolognini; interrogazione n. 2261/93 (Tribus/Zedron), riguardante l'area militare di San Giorgio Brunico; risposta da parte dell'assessore Kofler.

Per la seduta odierna hanno giustificato la loro assenza i consiglieri Benedikter e Valentin e gli assessori Alber e Hosp.

Proseguiamo con il punto 72) dell'ordine del giorno: *Disegno di legge provinciale n. 209/93: "Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata"*.

Punkt 72 der Tagesordnung: Landesgesetzentwurf Nr. 209/93: “Änderungen von Landesgesetzen über den geförderten Wohnbau”.

Art. 21

1. Al comma 2 dell'articolo 43 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'articolo 33 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, ed integrato dall'articolo 37 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è aggiunto il seguente periodo: “Il personale di polizia menzionato ha il diritto di occupare l'alloggio assegnato per la durata del rapporto di servizio. Cessato il rapporto di servizio, il presidente dell'Istituto procede alla revoca dell'assegnazione.”

1. Zu Artikel 43 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 33 des Landesgesetzes vom 24. November 1980, Nr. 34, und ergänzt durch Artikel 37 des Landesgesetzes vom 21. November 1983, Nr. 45, ist folgender Satz hinzugefügt: “Das genannte Polizeipersonal hat das Recht, die Wohnung für die Dauer des Dienstverhältnisses zu besetzen. Nach Beendigung des Dienstverhältnisses nimmt der Präsident des Institutes den Widerruf der Zuweisung vor.”

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 2 astensioni e i rimanenti favorevoli.

Art. 22

1. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, integrato dall'articolo 6 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52, e dall'articolo 34 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dal periodo: “Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione è fissato in lire 16.900.000.-, aumentato del 25% per i richiedenti con prole a carico; per la determinazione del reddito si applica il comma 4 dell'articolo 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'articolo 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52.”

1. Artikel 44 Absatz 1 Satz 3 des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, ergänzt durch Artikel 6 des Landesgesetzes vom 25. November 1978, Nr. 52, und durch Artikel 34 des Landesgesetzes vom 24. November 1980, Nr. 34, ist ersetzt durch den Satz: “Die Einkommensgrenze für die Zuweisung in Miete wird mit 16.900.000.- Lire festgelegt. Diese Einkommensgrenze wird für die Gesuchsteller mit zu Lasten lebenden Kindern um 25 % erhöht. Für die Festsetzung des Einkommens wird Artikel 6/bis Absatz 4 des Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, eingefügt durch Artikel 5 des Landesgesetzes vom 25. November 1978, Nr. 52, angewandt.”

I consiglieri Kaserer e Frasnelli hanno presentato un emendamento sostitutivo del seguente tenore:

“1. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 44 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, integrato dall'articolo 6 della legge provinciale 25 no-

vembre 1978, n. 52, e dall'articolo 34 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è sostituito dai periodi: "Il limite di reddito per l'assegnazione in locazione è fissato in lire 18.500.000. Per i richiedenti coniugati con prole a carico tale limite di reddito è aumentato del 25%. Per la determinazione del reddito si applica il comma 4 dell'articolo 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, inserito dall'articolo 5 della legge provinciale 25 novembre 1978, n. 52. Ai fini della determinazione del reddito familiare si tiene anche conto del reddito del convivente more uxorio."

2. All'articolo 44 della legge provinciale n. 15/1972 è aggiunto il seguente comma 2:

"2. I richiedenti che siano proprietari di un'abitazione non adeguata al fabbisogno della famiglia e non facilmente raggiungibile dal posto di lavoro, devono affittare tale alloggio all'Istituto ad un canone corrispondente al settantacinque per cento del canone determinato ai sensi del comma 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21."

1. Artikel 44 Absatz 1 dritter Satz des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, ergänzt durch Artikel 6 des Landesgesetzes vom 25. November 1978, Nr. 52, und durch Artikel 34 des Landesgesetzes vom 24. November 1980, Nr. 34, ist ersetzt durch die Sätze: "Die Einkommensgrenze für die Zuweisung in Miete wird mit 18.500.000 Lire festgelegt. Diese Einkommensgrenze wird für verheiratete Gesuchsteller mit zu Lasten lebenden Kindern um 25% erhöht. Für die Festsetzung des Einkommens wird Artikel 6-bis Absatz 4 des Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, eingefügt durch Artikel 5 des Landesgesetzes vom 25. November 1978, Nr. 52, angewandt. Bei der Berechnung des Familieneinkommens wird auch das Einkommen der in ähnlicher Beziehung lebenden Person berücksichtigt."

2. Zu Artikel 44 des Landesgesetzes Nr. 15/1972 ist folgender Absatz 2 hinzugefügt:

"2. Die Gesuchsteller, die Eigentümer einer Wohnung sind, die entweder für den Bedarf der Familie ungeeignet ist oder vom Arbeitsplatz aus nicht leicht erreichbar ist, müssen diese dem Institut zu einem gerechten Mietzins vermieten, der fünfundsiebzig Prozent des Mietzinses entspricht, der nach Maßgabe von Artikel 7 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 1978, Nr. 1, ersetzt durch Artikel 6 des Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 21, berechnet wird."

Ha chiesto intervenire il consigliere Frasnelli sull'ordine dei lavori, ne ha facilità.

FRASNELLI (SVP): Herr Präsident, ich ersuche um Aussetzung der Behandlung dieses Abänderungsantrages und des Artikels, da noch ein paar Unklarheiten überprüft werden müssen.

PRESIDENTE: Sospendiamo la discussione dell'emendamento e quindi anche quella dell'articolo.

Art. 23

1. I commi 10, 11 e 12 dell'articolo 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e modificato dall'articolo 36 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, sono così sostituiti:

"10. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, l'interessato può proporre contro il decreto del presidente dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata ricorso al pretore del luogo in cui è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso."

1. Die Absätze 10, 11 und 12 von Artikel 46 des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 5 des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, und geändert durch Artikel 36 des Landesgesetzes vom 24. November 1980, Nr. 34, sind durch folgenden ersetzt:

"10. Im Sinne von Artikel 11 Absatz 13 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Dezember 1972, Nr. 1035, kann der Betroffene gegen das Dekret des Präsidenten des Institutes für geförderten Wohnbau innerhalb der Verfallsfrist von dreißig Tagen von der Zustellung des Dekretes an Berufung beim Bezirksrichter einlegen, in dessen Amtsbereich sich die Wohnung befindet."

dice: E' stato presentato un emendamento sostitutivo a firma Kaserer e Bolognini che

1. I commi 10, 11 e 12 dell'articolo 46 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'articolo 5 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, e modificato dall'articolo 36 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, sono sostituiti dal seguente:

"10. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso, l'interessato può proporre ricorso contro il decreto del presidente dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata all'autorità giudiziaria competente per territorio in base all'ubicazione dell'alloggio, secondo la vigente normativa statale."

1. Die Absätze 10, 11 und 12 von Artikel 46 des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 5 des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, und geändert durch Artikel 36 des Landesgesetzes vom 24. November 1980, Nr. 34, sind durch folgenden ersetzt:

"10. Innerhalb der Verfallsfrist von dreißig Tagen von der Zustellung des Dekretes an kann der Betroffene gegen das Dekret des Präsidenten des Institutes für geförderten Wohnbau bei der gebietsmäßig zuständigen Gerichtsbehörde, wo sich die Wohnung befindet, nach den einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften Beschwerde einlegen."

Ha chiesto la parola l'assessore Bolognini, ne ha facoltà.

BOLOGNINI (Assessore al commercio, edilizia abitativa agevolata, trasporti e assistenza - DC): Collega Klotz, l'emendamento sostitutivo dell'articolo 23 in pratica non fa altro che ripetere l'articolo, specificandolo e dettagliandolo un pochino meglio. In sostanza si aggiunge: "*all'autorità giudiziaria competente per territorio, in base all'ubicazione dell'alloggio*" che sostituisce "... il Pretore del luogo in cui è situato l'alloggio."

PRESIDENTE: La parola alla consigliera Klotz sull'emendamento.

KLOTZ (UFS): Ich möchte lediglich eine sprachliche Korrektur vorschlagen. Im deutschen Text sollte es nicht "... innerhalb von der Verfallsfrist von 30 Tagen" heißen, sondern "... innerhalb der Verfallsfrist von 30 Tagen". Danke!

PRESIDENTE: Gentile collega, noi insegnanti restiamo insegnanti sempre. E' quindi giusto utilizzare queste competenze.

La parola alla consigliera Zendron, ex insegnante, sulla lingua.

ZENDRON (GAF-GVA): Io non sono professore, però è lo stesso. Il testo tedesco recita: "... kann der Betroffene ... einlegen" mentre quello italiano dice: "... può proporre ricorso contro il decreto del presidente dell'Istituto." Non si dovrebbe invece dire: "Può inoltrare ricorso ...?" Proporre non significa fare, mentre immagino che il significato sia quello di inoltrare il ricorso.

PRESIDENTE: Penso che i termini siano equivalenti; forse "inoltrare" è più tecnico. Il segretario generale insiste sul concetto di "proporre".

Ci sono altre richieste di intervento sull'articolo? Nessuna. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'articolo 23: approvato a maggioranza con 1 astensione.

CAPO III

Modifiche alla legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13

Art. 24

1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del presente comma le dichiarazioni di inabitabilità per motivi di sanità sono riconosciute solo se l'occupazione dell'alloggio è anteriore di almeno quattro anni alla dichiarazione di inabitabilità."

----- III. ABSCHNITT

Änderung zum Landesgesetz vom 23. Mai 1977, Nr. 13

1. Zu Artikel 1 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, ist folgender Satz hinzugefügt: "Für die Rechtswirkungen dieses Absatzes werden Unbewohnbarkeitserklärungen aus Gründen der Gesundheit nur aner-

kannt, wenn die Wohnung mindestens vier Jahre vor der Unbewohnbarkeitserklärung bezogen worden ist."

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 25

1. All'articolo 1/bis della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, inserito dall'articolo 2 della legge provinciale 9 novembre 1988, n. 44, è aggiunto il seguente comma 3:

"3. Qualora l'alloggio dovesse essere occupato da persone diverse da quelle di cui al comma 1, si applica una sanzione pecuniaria nella misura di quarantotto canoni mensili determinati ai sensi del comma 2 dell'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21. Per la riscossione della sanzione pecuniaria si applica la legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9, e successive modifiche."

1. Zu Artikel 1/bis des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, eingefügt durch Artikel 2 des Landesgesetzes vom 9. November 1988, Nr. 44, ist folgender Absatz 3 hinzugefügt:

"3. Sollte die Wohnung von anderen als den in Absatz 1 genannten Personen besetzt werden, wird eine Verwaltungsstrafe in der Höhe von achtundvierzig Monatsmieten verhängt, die laut Artikel 7 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 1978, Nr. 1, ersetzt durch Artikel 6 des Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 21, festgesetzt werden. Für die Einhebung der Verwaltungsstrafe kommt das Landesgesetz vom 7. Jänner 1977, Nr. 9, in geltender Fassung, zur Anwendung."

Chi chiede la parola? Consiglieria Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ (UFS): Es geht hier um Sanktionen bei mehr oder weniger widerrechtlicher Besetzung einer Wohnung. Man fragt sich natürlich, ob es mit dieser Verwaltungsstrafe in der Höhe von 48 Monatsmieten getan ist. Im übrigen dauert die widerrechtliche Besetzung der Wohnung ja an. Meiner Meinung nach wäre das auch eine große Tür zur Spekulation, da man nur ein entsprechendes Einkommen haben muß. Im Grunde genommen bleibt alles beim Alten. Das zum ersten.

Zum zweiten geht es natürlich auch um die Effizienz solcher Kontrollen. Es gibt sehr viele Wohnungssuchende, die immer wieder darauf hinweisen, daß sie von Fällen zu berichten wüßten, bei denen Menschen in solchen Wohnungen sind, die kein Recht dazu haben. Infolgedessen muß es hier Mißbrauch geben. Wir haben im Landtag ja schon des öfteren darüber gesprochen, zum Beispiel über den Mißbrauch in der Wohnzone Pagnes in Kolfuschg. Also, diese beiden ...

ABGEORDNETER: (*unterbricht*)

KLOTZ (UFS): Das weiß ich schon, aber über diese Mißbräuche beklagt man sich sehr häufig. Deshalb stellt sich die Frage nach wirklichen Kontrollen.

ZENDRON (GAF-GVA): Io vorrei solamente far notare che questo articolo viene cambiato senza essere mai stato applicato. Il Presidente della Giunta aveva la possibilità di effettuare delle requisizioni, che in realtà non sono mai state fatte. Ora viene modificata e trasformata la possibilità di requisire l'alloggio non affittato con una sanzione pecuniaria. Questo è un grande cambiamento che sicuramente indebolisce quella che era l'intenzione originaria del legislatore. Conosciamo benissimo le difficoltà esistenti, anche se credo che non sia mai stato fatto neanche un tentativo per risolvere questo problema, ossia per applicare questa norma. Adesso la si elimina facendo finta che non sia mai esistita. Mi rendo benissimo conto delle difficoltà obiettive, anche se comunque rimane il fatto che si trasforma in una sanzione pecuniaria una cosa che nell'intenzione originaria era completamente diversa. Questo è un cambiamento significativo con il quale io personalmente non mi trovo d'accordo, in quanto non si è mai tentato di attuare effettivamente la normativa precedente.

BOLOGNINI (Assessore al commercio, edilizia abitativa agevolata, trasporti e assistenza - DC): Non è vero che la normativa per così dire "precedente" non sia mai stata attuata, lo smentisco. Proprio in questi giorni sono in corso degli accertamenti per procedere alla requisizione di un paio di alloggi.

ZENDRON (GAF-GVA): *(interrompe)*

BOLOGNINI (Assessore al commercio, edilizia abitativa agevolata, trasporti e assistenza - DC): Le dico che in questi giorni sono in corso degli accertamenti. La norma era attuata ed i controlli venivano effettuati. Si poneva e si pone invece un problema, che è il seguente: quando un alloggio è occupato da una famiglia, che cosa si deve fare per poterlo requisire e metterlo a disposizione dell'I.P.E.A.A.? Si prende la famiglia che occupa l'alloggio e la si butta in mezzo alla strada? A questo punto si corre il rischio che la legge diventi inapplicabile. La possibilità alternativa di punire l'abuso con una sanzione pecuniaria pari a 48 canoni mensili mi pare sia una alternativa interessante. In questo modo viene colpito chi ha compiuto delle irregolarità, mentre diventa invece una possibilità molto remota quella di colpire la famiglia che di fatto occupa l'alloggio che non poteva essere riaffittato in quanto non c'erano i presupposti per farlo. Si correva il rischio che la norma non producesse alcun risultato, mentre con questo tipo di ipotesi invece si è nelle condizioni di produrre una sanzione a carico della persona che ha commesso l'abuso.

KLOTZ (UFS): Ich werde gegen diesen Artikel stimmen, da es sich hier um eine asoziale Maßnahme handelt. Sie ist eine Einladung zum Mißbrauch, und zwar für ent-

sprechend Mehrverdienende. Das kann jemand tun, der es sich leisten kann, diese Verwaltungsstrafe in der Höhe von 48 Monatsmieten zu bezahlen. Ein anderer wird es nicht tun. Diejenigen, die die Mittel dazu haben, werden die entsprechenden Schlupflöcher finden. Infolgedessen ist diese Maßnahme gegen die ärmeren Schichten, das heißt also gegen jene Menschen, die wirklich solche Mietwohnungen brauchen, gerichtet. Das geht auf Kosten der ärmsten Familien. Hier handelt es sich um Mietwohnungen, die sonst den Familien mit den entsprechenden Punkten und Voraussetzungen zur Verfügung stehen würden. Wenn jetzt andere widerrechtlich in den Genuß dieser Wohnungen kommen, dann geht es auf Kosten dieser Familien. Infolgedessen muß ich gegen diesen Artikel stimmen.

BOLOGNINI (Assessore al commercio, edilizia abitativa agevolata, trasporti e assistenza - DC): Collega Klotz, evidentemente ha equivocato. Si tratta di alloggi che sono stati sgombrati con lo sfratto da parte del Pretore, ottenuto sulla base di un atto notorio, prodotto dal proprietario dell'alloggio stesso, con il quale il locatore affermava di dover utilizzare l'alloggio per sé o per la propria famiglia e di averne quindi urgente bisogno. Sulla base di questo atto notorio il Pretore sfrattava le persone che occupavano l'alloggio. A queste persone poteva essere dato un alloggio IPEAA con diritto di precedenza sugli altri assegnatari in graduatoria. L'alloggio però che veniva sgomberato - ed è per questo che si parla di sanzioni - era un alloggio privato, per cui non vi erano particolari punteggi per l'inserimento. Ogni cittadino poteva entrare nell'alloggio con un normale contratto d'affitto. In questo caso il proprietario dell'alloggio ha sgomberato l'appartamento con l'aiuto dell'IPEAA. Non è quindi giusto che l'alloggio sgomberato in questo modo, con un costo per l'ente pubblico di un alloggio IPEAA, anziché essere utilizzato dal proprietario dell'alloggio o dalla sua famiglia come era stato dichiarato, venga rimesso sul mercato con contratti di affitto magari con margini in nero, come spesso capita. E' giusto combattere queste situazioni. Il problema consiste nel fatto che con le requisizioni qualche volta si cozza contro la necessità, per poter affittare l'alloggio all'IPEAA, di dover sgombrare quella famiglia che magari nel frattempo si è inserita in quell'alloggio e che non ha alcuna colpa. Questo è il motivo per il quale si è optato per la possibilità di dare anche una sanzione pecuniaria. Spero questa volta di aver dato chiarimenti esaurienti.

PRESIDENTE: Voglio fare un piccolo chiarimento. E' assolutamente vero che si ha diritto a due interventi. La prassi però vorrebbe - lo dico naturalmente senza nessuna critica, solamente per un chiarimento - che gli interventi venissero fatti prima della replica finale dell'assessore. Questo perché altrimenti si può innescare un inevitabile meccanismo di rimbalzo, per cui prima ci sono una serie di interventi, poi c'è quello della Giunta, infine una seconda serie di interventi ed ovviamente una seconda replica della Giunta.

Sarebbe quindi bene che i due interventi - ed il regolamento in questo punto non è chiarissimo - avvenissero prima della replica definitiva dell'esecutivo.

Pongo in votazione l'articolo 25.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRESIDENTE: Va bene. Prego i segretari questori di contare. L'articolo è approvato con 16 voti favorevoli e 3 astensioni.

Art. 26

1. L'articolo 8 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, modificato dall'articolo 3 della legge provinciale 9 novembre 1988, n. 44, è così modificato:

- a) al comma 2 è aggiunto il seguente periodo: "Alla pari dei figli hanno diritto di succedere nel rapporto di locazione anche i figli di un figlio del locatario, i quali abbiano continuato a convivere con quest'ultimo fino al momento della sua morte, purché siano compresi nel nucleo familiare e risultino dallo schedario di cui all'articolo 7.";
- b) al comma 3 sono aggiunti i seguenti periodi: "Alla pari dei figli hanno diritto all'assegnazione dell'alloggio i figli di un figlio del locatario i quali abbiano continuato a convivere con quest'ultimo fino al momento della sua morte, purché inclusi nel nucleo familiare e risultanti dallo schedario di cui all'articolo 7. In mancanza di discendenti e di ascendenti di primo grado la persona convivente con il locatario more uxorio al momento della sua morte da almeno quattro anni è equiparata al coniuge superstite, purché risultante dallo schedario di cui all'articolo 7."

1. Artikel 8 des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, geändert durch Artikel 3 des Landesgesetzes vom 9. November 1988, Nr. 44, ist wie folgt geändert:

- a) zu Absatz 2 ist folgender Satz hinzugefügt: "In gleicher Weise wie die Kinder haben auch die Enkel des Mieters das Recht auf die Nachfolge in das Mietverhältnis, wenn sie bis zu seinem Tode mit ihm in Familiengemeinschaft gelebt haben, sofern sie auf dem Familienbogen stehen und in der Kartei gemäß Artikel 7 aufscheinen.";
- b) zu Absatz 3 sind folgende Sätze hinzugefügt: "In gleicher Weise wie die Kinder haben auch die Enkel des Mieters das Recht auf die Zuweisung der Wohnung, wenn sie bis zum Tode des Letzteren mit diesem in Familiengemeinschaft gelebt haben, sofern sie auf dem Familienbogen stehen und in der Kartei gemäß Artikel 7 aufscheinen. Fehlen zusammenlebende Nachkommen oder Eltern, ist dem überlebenden Ehegatten die Person gleichgestellt, die mit dem Mieter zum Zeitpunkt seines Ablebens seit mindestens vier Jahren in eheähnlicher Beziehung lebte, sofern sie in der Kartei gemäß Artikel 7 aufscheint."

PRESIDENTE: Ci sono richieste di parola? Nessuna. Lo pongo in votazione: approvato all'unanimità.

Sono stati presentati da parte dei consiglieri del Movimento Sociale, Bolzonello e Benussi, due emendamenti che introducono nuovi articoli.

Leggo il primo:

“Art. 26-bis

I requisiti dichiarati ed accertati validi all’atto della presentazione permarranno validi per le domande depositate entro il 30-6-93, ivi comprese le domande delle cooperative a proprietà indivisa, sino al momento dell’assegnazione dell’area, fermo restando che non esistono cause di esecuzione a norma dell’articolo 2 lettere b) e c) della legge provinciale 2-4-1962 n. 4 e successive modifiche.”

“Die angegebenen Voraussetzungen, die bei Einreichung des Gesuchs als gültig erklärt wurden, bewahren ihre Gültigkeit für die bis zum 30.6.93 eingereichten Gesuche einschließlich jener der Wohnbaugenossenschaften zu ungeteiltem Eigentum bis zur Zuweisung des Grundes, sofern keine Ausschlußgründe gemäß Artikel 2 Buchstaben b) und c) des Landesgesetzes Nr. 4 vom 2. April 1962 in geltender Fassung bestehen.”

La parola al consigliere Benussi per l’illustrazione dell’emendamento.

BENUSSI (MSI-DN): Grazie, signor Presidente. A maggior chiarimento di quanto indicato nell’emendamento in cui si citano le 2 lettere b) e c) della legge provinciale 2.4.1962, n. 4 e successive modifiche, ne dò lettura. La legge prevede che chi è proprietario ha il diritto di usufrutto, all’uso di abitazione di un alloggio adeguato al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro. Si considera adeguata l’abitazione quando la superficie abitabile della stessa supera 28 metri quadrati per una persona, 38 metri quadrati per due persone e 15 metri quadrati per ogni ulteriore persona. Si considerano località agevolata raggiungibile dal posto di lavoro le località che siano raggiungibili con mezzi ordinari di linea e che non distino più di 30 chilometri dal posto di lavoro. Lo stesso vale se il proprietario usufruttuario ne fa usufruire il coniuge non legalmente separato. Può essere ammesso alle agevolazioni provinciali chi è proprietario oppure usufruttuario di alloggio inadeguato o sito in località non agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro. In tal caso però l’importo del mutuo e del contributo è commisurato tra la differenza fra il costo di costruzione dell’alloggio da acquistare e di quello posseduto, applicando, se del caso, i coefficienti di degrado, come previsto dall’articolo 20 della legge 20 luglio 1978 n. 392. Lo stesso vale per i coniugi non legalmente separati i componenti la famiglia, la quale sia ammessa ad un contributo pubblico per la costruzione, l’acquisto ed il recupero di una abitazione, salvo il caso di costituzione di nuova famiglia, i componenti le famiglie le quali hanno reddito complessivo ecc..

Questo era per chiarire e mantenere quanto già era stato previsto dalla legge che adesso ho citato e ricordato. Mi auguro che non ci siano delle osservazioni di carattere contrario, perché ritengo logico quanto proposto. Grazie.

PRESIDENTE: Ci sono richieste di intervento sull'emendamento? La parola all'assessore Bolognini.

BOLOGNINI (Assessore al commercio, edilizia abitativa agevolata, trasporti e assistenza - DC): Io posso capire l'intenzione dei presentatori di questo emendamento all'articolo 26 bis. In realtà l'articolo 26 bis è fuori posto, perché non si capisce come possa essere connesso con l'articolo 26 che parla di tutt'altra cosa. Inoltre, i requisiti dichiarati ed accertati validi all'atto della presentazione permarranno validi per le domande depositate entro il 30.6.1993. Qui si continua a parlare della famosa questione dei soci di cooperative che hanno presentato domanda al Comune di Bolzano. Con questa dizione si può tranquillamente cestinare questo articolo, questo perché il Comune di Bolzano, all'atto della presentazione delle domande, non ha accertato nulla. Ergo, questo articolo 26 bis è perfettamente inutile e ne consiglio il ritiro. Non è approvabile in quanto non produce alcun risultato. L'effetto che volevate raggiungere con questo articolo non è raggiungibile, e quindi l'articolo non ha alcun significato. Mi dispiace. Io capisco il senso del ragionamento che volevate intraprendere con questo articolo, però, così come è composto, non raggiunge quel risultato, in quanto il problema nasce dal fatto che il Comune di Bolzano, al momento della presentazione delle domande, non ha accertato l'esistenza o meno dei requisiti da parte di questi soci, ergo ciò che ne segue. Vi pregherei di ritirarlo.

PRESIDENTE: L'emendamento viene mantenuto?

BENUSSI (MSI-DN): Intendiamo mantenerlo.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'articolo 26/bis: respinto a maggioranza con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.

Leggo il prossimo articolo, presentato sempre dai consiglieri Bolzonello e Benussi.

“Art. 26-ter

“Tutte le domande presentate nell'ultimo quinquennio ed entro il 30-6-93 da militari ed appartenenti alla Polizia di Stato o ad altre forze di Polizia, soci di cooperative a proprietà indivisa ed in possesso dei presupposti indicati agli art. 90, 91, 95 del T.U. 28 aprile 1938 n. 1165 e successive modifiche, saranno soddisfatte, mediante assegnazione proporzionale alle istanze presentate, con le aree a disposizione nei piani urbanistici dei comuni della provincia.”

“Alle Gesuche, die in den letzten fünf Jahren und innerhalb 30.6.93 von Angehörigen des Militärs, der Staatspolizei oder anderer Polizeikräfte sowie von Mitgliedern von Wohn-

baugenossenschaften zu ungeteiltem Eigentum eingereicht wurden, welche im Besitz der in den Artikeln 90, 91 und 95 des E.T. Nr. 1165 vom 28. April 1938 in geltender Fassung vorgeschriebenen Voraussetzungen sind, werden zugelassen, wobei die in den Bauleitplänen der Gemeinden der Provinz Bozen zur Verfügung stehenden Flächen im Verhältnis zur Anzahl der eingereichten Gesuche zugewiesen werden.”

La parola al consigliere Benussi per l'illustrazione.

BENUSSI (MSI-DN): Grazie. Mi auguro che questo emendamento abbia buon fine. Per quanto riguarda questo nostro emendamento, noi ci siamo preoccupati di porre all'attenzione di questo Consiglio il fatto che qui ci sono dei residenti che vivono una particolare situazione, e mi riferisco alle forze di pubblica sicurezza. Noi abbiamo diversi residenti nella città Bolzano che, proprio per il loro lavoro, in quanto soggetti a trasferimenti, non sempre riescono a raggiungere gli anni di residenza necessari per usufruire di quello che potrebbe - secondo il nostro punto di vista dovrebbe - spettare anche a loro. Si tratta di militari e di altre persone. Un tempo lo Stato - ed oggi mi riferisco a noi per quanto riguarda certe competenze a noi demandate - prevedeva la costruzione di alloggi da dare esclusivamente a queste persone che quando vengono trasferite si trovano a disagio in quanto non hanno né i mezzi - conosciamo gli stipendi delle persone appartenenti a queste categorie - né la possibilità di trovare un'altra sistemazione, per cui si trovano veramente a disagio. Bisogna inoltre tenere conto del servizio che loro svolgono per la salvaguardia di noi tutti e per la tranquillità che il loro lavoro ci offre, dal punto di vista criminale, in quanto intervengono ogni qual volta ci sia da intervenire. Appartengono ad una categoria che, dal nostro punto di vista, è benemerita. Riteniamo che sia molto opportuno, attraverso questo emendamento, estendere e rivedere questa possibilità. Vi rileggo quanto era previsto, specie per quanto riguarda le cooperative, agli articoli 90 e 91: *“Delle cooperative per costruzione o acquisto di case popolari ed economiche mutuate, depositi e prestiti fanno parte esclusivamente - non ci interessano i dipendenti delle camere etc. - c) il personale militare e i corpi armati dello Stato, specificati dall'articolo 156 del decreto del 23, n. 2395, nonché il personale dei gradi corrispondenti del corpo delle guardie di pubblica sicurezza.”* Mi auguro che tutti possano entrare in quest'ordine di idee, perché è effettivamente doveroso riuscire a mettere una categoria come questa nella condizione di poterne usufruire, come ne usufruiamo noi, a seconda delle nostre necessità e possibilità.

BOLOGNINI (Assessore al commercio, edilizia abitativa agevolata, trasporti e assistenza - DC): Debbo, per l'ennesima volta, dare dei chiarimenti. Trattasi di una vicenda su cui si continua a non dire la verità, alimentando illusioni che poi non trovano riscontro nella realtà dei fatti. Questo mi dispiace, perché la gente deve sentirsi dire la verità e non può essere continuamente portata a sperare in un qualche cosa di irrealizzabile. Questo emendamento non è accoglibile, in quanto fa riferimento ad una normativa non vigente in provincia di Bolzano, perché la competenza in materia di edilizia

abitativa agevolata è della Provincia e non dello Stato. La modifica che si dovrebbe fare è quindi di natura diversa. Con questa modifica si verrebbero a porre in essere alcune condizioni del tutto singolari: a dei cittadini della provincia di Bolzano che non sono in possesso dei requisiti previsti per l'assegnazione dei terreni si darebbe - chissà per quale strano motivo - la possibilità di accedere a dei terreni agevolati, con una condizione del tutto singolare, ossia quella di essere fuori reddito. Non vale il discorso della mobilità, in quanto, se fossero effettivamente mobili, e cioè se fossero persone assoggettate a degli spostamenti continui, non avrebbero alcun interesse ad avere gli alloggi. Il loro interesse è quello di richiedere alloggi all'ente pubblico. In gennaio abbiamo rinnovato il Decreto del Presidente della Giunta provinciale, per cui, nei prossimi anni, dovranno essere realizzati circa 70-80 alloggi per questo tipo di persone. Sono in corso di realizzazione in provincia di Bolzano quasi 300 alloggi destinati ai militari, in ragione delle permutate.

CONSIGLIERI: (*interrompono*)

BOLOGNINI (Assessore al commercio, edilizia abitativa agevolata, trasporti e assistenza - DC): Dal presentatore dell'emendamento è stato parlato anche di militari. Facciamo riferimento a tutto: tiriamo via i militari perché vogliamo fermarci alla Polizia di Stato. I cittadini appartenenti alle forze di Polizia, che intendono avvalersi della possibilità di costituirsi in cooperativa a proprietà indivisa, lo possono fare anche oggi con la normativa vigente. Per poter accedere all'assegnazione di terreni, devono avere gli stessi requisiti di reddito degli altri cittadini della provincia di Bolzano. Non è pensabile che possano avere diritto all'assegnazione di terreno con acquisto agevolato, se hanno caratteristiche reddituali diverse.

CONSIGLIERI: (*interrompono*)

BOLOGNINI (Assessore al commercio, edilizia abitativa agevolata, trasporti e assistenza - DC): Per quanto riguarda l'abbassamento a 16 punti, ne parleremo con tranquillità. Il problema non è quello dell'anzianità, ma quello del reddito. In realtà si vorrebbe riprodurre all'interno della legislazione provinciale una situazione per cui queste persone non concorrono all'assegnazione di terreni agevolati in proprietà, ma vorrebbero concorrere all'assegnazione di terreni agevolati con diritto di superficie, e quindi con una innovazione radicale nella disciplina del settore. Così facendo, delle persone con caratteristiche reddituali eccedenti quelle normalmente previste per l'ammissione alle aree agevolate riceverebbero dei terreni con un diritto di superficie che prevede un altro tipo di pagamento. E' evidente che se noi poniamo la questione in questi termini, si aprirebero tutta una serie di considerazioni che renderebbero il passaggio di questa richiesta difficilmente accettabile. Continuo a ripetere che la situazione attuale è tale per cui le cooperative a proprietà indivisa, formate da cittadini appartenenti alle forze di polizia, con

le stesse caratteristiche e con gli stessi requisiti di tutti gli altri cittadini della Provincia di Bolzano, possono tranquillamente essere ammesse nelle graduatorie. Sottolineo nuovamente che queste persone devono avere gli stessi requisiti degli altri cittadini. Il problema consiste nel fatto che essi non sono in possesso di questi requisiti. E' necessario garantire a tutti i cittadini equità di trattamento. Se ci sono problemi di residenza o di mobilità sul territorio, questi problemi vanno affrontati con altre forme di intervento, e sono quelle di alloggi messi a disposizione dall'IPEAA; esistono i programmi ed esiste un Decreto del Presidente della Giunta provinciale del gennaio di quest'anno. Questo è un tipo di richiesta che tende a creare dei compartimenti stagni all'interno dei quali vi sono cittadini di prima e di seconda categoria. Non credo sia pensabile cominciare a creare steccati di questa natura.

PRESIDENTE: Pongo in votazione l'emendamento 26/ter: respinto a maggioranza con 4 voti favorevoli e 3 astensioni.

Ritorniamo all'articolo 22. E' già stato letto. Indico la variazione intervenuta: "Alla decima riga la parola "coniugati" è tolta."

"Das Wort "verheiratete" wird gestrichen."

Chi chiede la parola? Consigliera Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ (UFS): Dieser Abänderungsantrag ist nicht verteilt worden.

KASERER (SVP): Doch!

KLOTZ (UFS): Wo?

PRESIDENTE: Hanno cancellato la parola ...

KLOTZ (UFS): Ja, das Wort "verheiratete" wurde gestrichen, aber in der letzten Zeile des zweiten Absatzes gibt es ja auch eine Änderung. Bleibt der Text "wenn dieses in der Gemeinde, in der sich die Wohnung befindet, Bedarf an Wohnungen hat, ..." aufrecht?

FRASNELLI (SVP): Das ist der frühere Antrag.

KLOTZ (UFS): Vom jetzigen bleibt also der gesamte Absatz 2 aufrecht. Danke!

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento: approvato all'unanimità.

1. Dopo l'articolo 8 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è inserito il seguente articolo 8/bis:

"(Art. 8/bis) 1. In caso di separazione personale, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili del medesimo, l'istituto per l'edilizia abitativa agevolata provvede alla eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione del giudice. In carenza di pronuncia giudiziale in merito, il presidente dell'Istituto assegna l'alloggio con precedenza a quel coniuge cui è stata affidata la prole a condizione che quest'ultimo occupi stabilmente l'alloggio.

2. Al momento della voltura del contratto l'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata verifica che non ci siano per il subentrante e gli altri componenti il suo nucleo familiare condizioni ostative alla permanenza nell'alloggio."

1. Nach Artikel 8 des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, ist folgender Artikel 8/bis eingefügt:

"(Art 8/bis) 1. Im Falle der Ehetrennung, Ehescheidung, Aufhebung der Rechtswirkungen der Ehe nimmt das Institut für geförderten Wohnbau die eventuelle Umschreibung des Mietvertrages vor, wobei es sich an die diesbezügliche richterliche Verfügung hält. In Ermangelung einer diesbezüglichen richterlichen Entscheidung weist der Präsident des Institutes die Wohnung vorrangig jenem Ehepartner zu, dem die Kinder anvertraut wurden, vorausgesetzt, daß dieser die Wohnung ständig bewohnt.

2. Anlässlich der Vertragsumschreibung überprüft das Institut für geförderten Wohnbau, ob für den Nachfolger und dessen Familienmitglieder keine den weiteren Verbleib in der Wohnung hindernden Umstände bestehen."

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato all'unanimità.

Art. 28

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, modificato dall'articolo 79 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è così sostituito:

"5. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, l'interessato può proporre contro il decreto del presidente dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata ricorso al pretore del luogo in cui è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso."

1. Artikel 10 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, abgeändert durch Artikel 79 des Landesgesetzes vom 21. November 1983, Nr. 45, ist durch folgenden ersetzt:

"5. Im Sinne von Artikel 11 Absatz 13 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Dezember 1972, Nr. 1035, kann der Betroffene gegen das Dekret des Präsidenten des Institutes für geförderten Wohnbau, innerhalb der Ausschußfrist von dreißig Tagen von der Zustellung des Dekretes an, Berufung beim Bezirksrichter einlegen, in dessen Amtsbereich sich die Wohnung befindet."

E' stato presentato un emendamento sostitutivo dal consigliere Kaserer e dall'assessore Bolognini che dice:

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, modificato dall'articolo 79 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è così sostituito:

"5. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso, l'interessato può proporre ricorso contro il decreto del presidente dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata all'autorità giudiziaria competente per territorio in base all'ubicazione dell'alloggio, secondo la vigente normativa statale."

1. Artikel 10 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, abgeändert durch Artikel 79 des Landesgesetzes vom 21. November 1983, Nr. 45, ist durch folgenden ersetzt:

"5. Innerhalb der Verfallsfrist von dreißig Tagen von der Zustellung des Dekretes an kann der Betroffene gegen das Dekret des Präsidenten des Institutes für geförderten Wohnbau bei der gebietsmäßig zuständigen Gerichtsbehörde, wo sich die Wohnung befindet, nach den einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften Beschwerde einlegen."

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 28-bis

1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13 è così sostituita:

"b) non abiti in modo stabile ed effettivo nell'alloggio per un periodo superiore a tre mesi, salva l'autorizzazione dell'Istituto giustificata da gravi motivi;"

2. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale n. 13/1977, sono aggiunte le parole: *"tenendo conto, ai fini della determinazione del reddito complessivo del nucleo familiare, anche del reddito del convivente more uxorio."*

1. Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe b) des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, ist durch folgenden ersetzt:

"b) die Wohnung während eines Zeitraumes von mehr als drei Monaten nicht ständig und tatsächlich bewohnen, vorbehaltlich der Ermächtigung aus schwerwiegenden Gründen seitens des Institutes;"

2. Zu Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe d) des Landesgesetzes Nr. 13/1977, sind die Worte hinzugefügt: *"wobei bei der Berechnung des Familieneinkommens auch das Einkommen der in eheähnlicher Beziehung lebenden Person berücksichtigt wird."*

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 1 astensione.

Art. 29

1. All'articolo 11/bis della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, inserito dall'articolo 79 della legge provinciale 21 novembre 1983, n. 45, è aggiunto il seguente comma 2:

"2. I locatari, il cui reddito supera quello indicato al numero 3) del comma 1 dell'articolo 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, possono continuare ad occupare l'alloggio se pagano all'Istituto un canone che supera del 20% quello di cui al comma 1."

1. Zu Artikel 11/bis des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, eingefügt mit Artikel 79 des Landesgesetzes vom 21. November 1983, Nr. 45, ist folgender Absatz 2 hinzugefügt:

"2. Die Mieter, deren Einkommen das in Artikel 6/bis Absatz 1 Ziffer 3 des Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, angegebene überschreitet, können die Wohnung weiterhin besetzen, wenn sie dem Institut eine Miete bezahlen, die die in Absatz 1 angegebene um 20 % übersteigt."

VORSITZ DES VIZEPRÄSIDENTEN:

ROBERT KASERER

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE:

PRÄSIDENT: Wer möchte dazu reden? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: mit 1 Stimmenthaltung und dem Rest Ja-Stimmen genehmigt.

Art. 30

1. Artikel 11 Absatz 1 Buchstabe e) des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, abgeändert durch Artikel 47 des Landesgesetzes vom 24. November 1980, Nr. 34, ist durch folgenden ersetzt:

"e) Eigentümer einer dem Bedarf ihrer Familie angemessenen Wohnung in einem vom Arbeitsplatz leicht erreichbaren Ort sind oder das Fruchtgenuß-, Gebrauchs- oder Wohnrecht an einer solchen Wohnung haben oder innerhalb der letzten fünf Jahre eine solche Wohnung nicht veräußert haben. Dasselbe gilt, wenn der gesetzlich nicht getrennte Ehegatte oder die mit dem Mieter in eheähnlicher Beziehung lebende Person das Eigentum, das Fruchtgenuß- oder das Gebrauchsrecht an einer solchen Wohnung hat."

1. La lettera e) del comma 1 dell'articolo 11 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, modificata dall'articolo 47 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è così sostituita:

"e) sia proprietario od abbia il diritto di usufrutto, uso od abitazione di una abitazione adeguata al fabbisogno della propria famiglia in località agevolmente raggiungibile dal posto di lavoro od abbia ceduto negli ultimi cinque anni la proprietà di una tale abitazione. Lo stesso vale se il proprietario, usufruttuario od usuario è il coniuge non legalmente separato o la persona convivente con il locatario more uxorio."

Wer wünscht das Wort? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: einstimmig genehmigt.

Art. 31

1. Artikel 12 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, ist durch folgenden ersetzt:

“2. Im Sinne von Artikel 11 Absatz 13 des Dekretes des Präsidenten der Republik vom 30. Dezember 1972, Nr. 1035, kann der Betroffene gegen das Dekret des Präsidenten des Institutes für geförderten Wohnbau innerhalb der Verfallsfrist von dreißig Tagen von der Zustellung des Dekretes an Berufung beim Bezirksrichter einlegen, in dessen Amtsbereich sich die Wohnung befindet.”

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è così sostituito:

“2. Ai sensi del comma 13 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, l'interessato può proporre contro il decreto del presidente dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata ricorso al pretore del luogo in cui è situato l'alloggio, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso.”

Zu diesem Artikel liegt ein Abänderungsantrag vor, der von Landesrat Bolognini und dem Abgeordneten Kaserer eingebracht worden ist und folgendermaßen lautet:

“Der Artikel ist durch folgenden ersetzt:

1. Artikel 12 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, ist durch folgenden ersetzt:

“2. Innerhalb der Verfallsfrist von dreißig Tagen von der Zustellung des Dekretes an kann der Betroffene gegen das Dekret des Präsidenten des Institutes für geförderten Wohnbau bei der gebietsmäßig zuständigen Gerichtsbehörde, wo sich die Wohnung befindet, nach den einschlägigen staatlichen Rechtsvorschriften Beschwerde einlegen.”

1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è così sostituito:

“2. Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto stesso, l'interessato può proporre ricorso contro il decreto del presidente dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata all'autorità giudiziaria competente per territorio in base all'ubicazione dell'alloggio, secondo la vigente normativa statale.”

Wer möchte dazu reden? Niemand. Dann stimmen wir darüber ab: einstimmig genehmigt.

Art. 32

1. Zu Artikel 14 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, ergänzt durch Artikel 12 des Landesgesetzes vom 31. August 1984, Nr. 11, ist folgender Satz hinzugefügt: "Dasselbe gilt für das Einkommen der Enkel, die mit dem Mieter im gemeinsamen Haushalt leben."

2. Dem Artikel 14 des Landesgesetzes Nr. 13/1977 ist folgender Absatz 6 angefügt:

“6. Für Mieter, deren Familiengesamteinkommen, wie es in Absatz 2 definiert ist, die in Artikel 6/bis Absatz 1 Ziffer 2 des Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, in geltender Fassung, angegebene Höchstgrenze überschreitet und gegen welche der Widerruf der Wohnung gemäß Artikel 11 noch nicht verfügt wurde, ist der Mietzins im Ausmaß von 75 % des Mietzinses festgelegt, der nach Maßgabe von Artikel 7 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 1978, Nr. 1, ersetzt durch Artikel 6 des Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 21, berechnet wird.”

1. Al comma 3 dell'articolo 14 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, integrato dall'articolo 12 della legge provinciale 31 agosto 1984, n. 11, è aggiunto il seguente periodo: “Lo stesso vale per il reddito dei figli dei figli abitualmente conviventi con il locatario.”

2. All'articolo 14 della legge provinciale n. 13/1977 é aggiunto il seguente comma 6:

“6. Per gli assegnatari il cui reddito complessivo familiare, come definito al comma 2, sia superiore al limite massimo di cui al numero 2) del comma 1 dell'articolo 6/bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, e nei cui confronti non sia intervenuto il provvedimento di revoca dell'assegnazione di cui all'articolo 11, il canone di locazione è fissato nella misura del 75% del canone determinato ai sensi dell'articolo 7 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, sostituito dall'articolo 6 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21.”

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE:

PROF. ROMANO VIOLA

VORSITZ DES PRÄSIDENTEN:

PRESIDENTE: E' stato presentato un emendamento dai consiglieri Kaserer e Frasnelli che dice: “E' aggiunto il seguente comma 2:

2. All'articolo 14 della legge provinciale n. 13/1977 è aggiunto il seguente comma 7:

7. Per gli assegnatari che presentano dichiarazioni di reddito non veritiere od omettono di presentare la documentazione concernente il reddito complessivo, il canone di locazione è determinato nella misura indicata dal comma 1 dell'articolo 11-bis.”

“2. Dem Artikel 14 des Landesgesetzes Nr. 13/1977 ist folgender Absatz 7 angefügt:

7. Für Mieter, die falsche Einkommenserklärungen abgeben, oder welche die angeforderten Unterlagen über ihr Familiengesamteinkommen nicht abgeben, wird die Miete in der von Artikel 11-bis Absatz 1 vorgesehenen Höhe festgesetzt.”

Ha chiesto intervenire la consigliera Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ (UFS): Ich möchte fragen, ob es hier wieder nur bei einer finanziellen Sanktion bleibt oder ob diese Mieter die Wohnung weiterhin widerrechtlich bewohnen können. Schließlich ist es mit einer finanziellen Buße nicht immer getan, denn auch das kann zu Mißbrauch und Spekulation führen.

BOLOGNINI (Assessore al commercio, edilizia abitativa agevolata, trasporti e assistenza - DC): Non è una occupazione illegale, ma riconosciuta. L'IPEAA riconosce ufficialmente la presenza di questi inquilini e, in ragione delle loro condizioni di reddito, pratica dei canoni di affitto diversi e superiori rispetto agli altri inquilini. Non si tratta però di una posizione illegale.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'emendamento.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRESIDENTE: E' stata richiesta la verifica del numero legale. Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo all'articolo 32: con 21 voti favorevoli ed 1 voto contrario l'emendamento è approvato.

Pongo in discussione l'articolo 32 nel suo complesso. Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 1 astensione.

E' stato presentato un articolo, 32/bis dal consigliere Kaserer e dall'assessore Bolognini, che dice:

Art. 32/bis

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 23 maggio 1977, n. 13, è sostituito dal seguente:

"1. L'Istituto può autorizzare gli assegnatari alla gestione autonoma degli stabili."

1. Artikel 18 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 23. Mai 1977, Nr. 13, ist durch folgenden ersetzt:

"1. Das Institut kann die Mieter zur autonomen Verwaltung der Gebäude ermächtigen."

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato all'unanimità.

CAPO IV

Art. 33

1. Le lettere da a) ad h) del comma 1 dell'articolo unico della legge provinciale 10 novembre 1960, n. 12, sono così sostituite:

- a) da un magistrato dell'ordine giudiziario in servizio nella provincia designato dal presidente del tribunale di Bolzano, che la presiede;*
- b) da un magistrato dell'ordine amministrativo in servizio nella provincia designato dal capo dell'ufficio di Bolzano, quale vicepresidente;*
- c) da due esperti in materia di edilizia abitativa agevolata, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;*
- d) da un funzionario di carriera direttiva dell'assessorato per l'edilizia abitativa agevolata della Provincia;*

- e) *da un funzionario di carriera direttiva dell'assessorato per le finanze della Provincia;*
- f) *da un esperto proposto dall'assessore provinciale competente."*

IV. ABSCHNITT

Art. 33

1. *Die Buchstaben von a) bis h) des einzigen Artikels Absatz 1 des Landesgesetzes vom 10. November 1960, Nr. 12, sind durch folgende ersetzt:*

- a) *aus einem Richter der ordentlichen Gerichtsbarkeit, der in der Provinz sein Amt ausübt und vom Präsidenten des Landesgerichtes Bozen vorzuschlagen ist, der den Vorsitz führt;*
- b) *aus einem Richter der Verwaltungsgerichtsbarkeit, der in der Provinz sein Amt ausübt und vom Leiter des zuständigen Amtes in Bozen vorzuschlagen ist, als stellvertretenden Vorsitzenden;*
- c) *aus zwei von den vertretungsstärksten Gewerkschaften vorzuschlagenden Sachverständigen auf dem Gebiete des geförderten Wohnbaues;*
- d) *aus einem Beamten der höheren Laufbahn des Landesassessorates für geförderten Wohnbau;*
- e) *aus einem Beamten der höheren Laufbahn des Landesassessorates für Finanzen;*
- f) *aus einem vom zuständigen Landesrat vorzuschlagenden Sachverständigen."*

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 2 astensioni e i restanti voti favorevoli.

Art. 34

Modifiche alla legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45

1. *Il secondo, terzo e quarto periodo del comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 9 agosto 1990, n. 18, sono sostituiti dai periodi: "Il prezzo di cessione è dato dal valore convenzionale dell'alloggio. Il valore convenzionale è costituito dal prodotto della superficie convenzionale dell'alloggio, determinata ai sensi dell'articolo 13 della legge 27 luglio 1978, n. 392, per il costo di costruzione per metro quadrato di cui al comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1. Al costo di costruzione per metro quadrato si applicano i coefficienti correttivi di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392, riducendo i coefficienti per la tipologia del 20%. L'incidenza del costo delle aree e delle opere di urbanizzazione non deve superare il 15% del costo di costruzione dell'alloggio."*
2. *L'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 1 della legge provinciale n. 45/1988, è così sostituito: "Il prezzo di cessione determinato ai sensi del comma 1 è aumentato del 25%."*

Änderungen zum Landesgesetz vom 14. November 1988, Nr. 45

1. *Artikel 1 Absatz 1 Sätze 2, 3 und 4 des Landesgesetzes vom 14. November 1988, Nr. 45, abgeändert durch Artikel 1 des Landesgesetzes vom 9. August 1990, Nr. 18, sind ersetzt durch den Satz: "Der Abtretungspreis ist durch den Konventionalwert der Wohnung gegeben. Der*

Konventionalwert wird bestimmt aus dem Produkt der Konventionalfläche der Wohnung, welche gemäß Artikel 13 des Gesetzes vom 27. Juli 1978, Nr. 392, zu berechnen ist, und den Baukosten je Quadratmeter gemäß Artikel 2 Absatz 3 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 1978, Nr. 1. Auf die Baukosten je Quadratmeter werden die Berichtigungskoeffizienten gemäß den Artikeln 16, 17, 18, 19, 20 und 21 des Gesetzes vom 27. Juli 1978, Nr. 392, angewandt, wobei die Koeffizienten für die Typologie um 20 % herabgesetzt werden. Der Anteil der Kosten für den Baugrund und die Erschließungsarbeiten darf 15 % der Baukosten der Wohnung nicht übersteigen."

2. Artikel 1 Absatz 2 letzter Satz des Landesgesetzes Nr. 45/1988, ist durch folgenden ersetzt: "Der laut Absatz 1 berechnete Abtretungspreis wird um 25 % erhöht."

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 2 astensioni e gli altri favorevoli.

Art. 35

1. Dopo l'articolo 1 della legge provinciale 14 novembre 1988, n. 45, è inserito il seguente articolo 1-bis:

"(Art. 1-bis) 1. L'Istituto è autorizzato ad acquistare abitazioni, immobili suscettibili di essere trasformati in abitazioni mediante recupero e terreni suscettibili di essere destinati all'edificazione, cedendo in permuta i propri immobili od unità immobiliari non destinati ad abitazioni."

1. Nach Artikel 1 des Landesgesetzes vom 14. November 1988, Nr. 45, ist folgender Artikel 1-bis eingefügt:

"(Art. 1-bis) 1. Das Institut ist ermächtigt, Wohnungen, Liegenschaften, die durch Wiedergewinnung in Wohnungen umgewandelt werden können, und Grundstücke, die zur Umwidmung in Bauland geeignet sind, zu erwerben, indem es im Tauschwege eigene Liegenschaften oder Liegenschaftseinheiten abtritt, die nicht als Wohnungen verwendet werden."

Ha chiesto intervenire la consigliera Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ (UFS): Wie bereits gestern von meinem Fraktionskollegen Benedikter angeführt und besonders kritisiert, ist das ein Artikel, der die Gemeindeautonomie ganz klar verletzt, so, wie auch die Artikel 18 und 20. Das Wohnbaugesetz kann sich nämlich nicht an die Stelle der Gemeinde setzen und deren Zuständigkeit mißachten. Infolgedessen kann ich diesem Artikel nicht zustimmen. Schließlich sprechen wir immer von der Aufrechterhaltung der Gemeindeautonomie bzw. vom sogenannten Subsidiaritätsprinzip.

BOLOGNINI (Assessore al commercio, edilizia abitativa agevolata, trasporti e assistenza - DC): Non ho molto da aggiungere. Con il collega Benedikter ci siamo già scambiati delle considerazioni che ci diversificano nei precedenti round, ossia nei precedenti articoli. Siamo su punti di vista diversi.

Continuo a ritenere che questo procedere non sia lesivo per l'autonomia dei Comuni, e continuo a ritenere che questa autorizzazione a favore dell'IPEAA rappresenti un rafforzamento del ruolo che l'Istituto deve produrre sul territorio provinciale.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo 35.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um Feststellung der Beschlußfähigkeit.

PRESIDENTE: E' stata richiesta la verifica del numero legale. Prego i segretari questori di contare: approvato con 1 voto contrario, 4 astensioni e 18 voti favorevoli.

Art. 36

1. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge provinciale 24 gennaio 1972, n. 3, le parole: "di consigliere regionale e comunale" sono sostituite dalle parole: "di consigliere regionale, di sindaco od assessore comunale".

1. In Artikel 1 Absatz 5 des Landesgesetzes vom 24. Jänner 1972, Nr. 3, sind die Worte: "eines Regional- oder Gemeinderates" ersetzt durch die Worte: "eines Regionalrates, Bürgermeisters oder Gemeindeassessors".

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 2 astensioni e i restanti voti favorevoli.

Art. 37

Norma transitoria

1. I comuni, ai quali prima dell'entrata in vigore della presente legge sono stati concessi mutui per l'acquisto e l'urbanizzazione delle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, devono rimborsare i mutui alla scadenza del quinquennio dalla concessione del mutuo ed entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge se a tale data sono già decorsi i cinque anni. Una proroga del termine per il rimborso può essere concessa solo per quella parte del mutuo che attiene ad aree non ancora assegnate. Se i mutui non vengono rimborsati entro i termini di cui sopra, i corrispondenti importi vengono trattenuti alla prossima scadenza dai versamenti spettanti ai comuni ai sensi dell'articolo 5 della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6. La ripartizione competente per le finanze versa gli importi trattenuti al fondo di rotazione per ulteriori impegni.

2. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47, si applicano anche per il deposito delle eventuali maggiori indennità dovute in caso di rinnovo del provvedimento espropriativo, annullato da parte dell'autorità giudiziaria amministrativa con sentenza passata in giudicato.

Übergangsbestimmung

1. Die Gemeinden, denen vor Inkrafttreten dieses Gesetzes Darlehen für den Erwerb und die Erschließung von Flächen für den geförderten Wohnbau gewährt wurden, müssen diese mit Ablauf von fünf Jahren ab Darlehensgewährung zurückbezahlen und, wenn bei Inkrafttreten des Gesetzes die fünf Jahre bereits verstrichen sind, innerhalb von sechs Monaten ab Inkrafttreten des Gesetzes. Eine Verlängerung des Rückzahlungstermins kann nur für jenen Teil des Darlehens gewährt werden, der sich auf noch nicht zugewiesene Flächen bezieht. Werden die Darlehen nicht innerhalb der oben angegebenen Termine zurückbezahlt, werden die entsprechenden Beträge bei der nächsten Fälligkeit von den Zuweisungen abgezogen, die der Gemeinde im Sinne von Artikel 5 des Landesgesetzes vom 14. Februar 1992, Nr. 6, zustehen. Die für Finanzen zuständige Abteilung überweist die einbehaltenen Beträge an den Rotationsfonds für die weitere Verwendung.

2. Die Bestimmungen von Artikel 33 des Landesgesetzes vom 16. November 1988, Nr. 47, finden auch für die Hinterlegung der gegebenenfalls höheren Enteignungsentschädigung Anwendung, die für den Fall geschuldet ist, daß die Enteignungsmaßnahme durch die Verwaltungsgerichtsbehörde mit rechtskräftigem Urteil annulliert wurde.

Chi chiede la parola? Nessuno. Lo pongo in votazione: approvato a maggioranza con 2 astensioni e i restanti voti favorevoli.

Art. 38

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad acquistare dal Ministero della difesa la piena proprietà di aree demaniali e dei fabbricati eventualmente su di esse esistenti non più idonei a soddisfare le esigenze istituzionali dell'amministrazione militare, cedendo in permuta al Ministero della difesa alloggi da realizzarsi a cura e spese della Provincia su terreni del demanio militare. Per la realizzazione degli alloggi da cedere in permuta la Provincia può avvalersi anche dell'Istituto per l'edilizia abitativa agevolata.

2. La permuta sarà tradotta in atto definitivo dopo che gli alloggi costruiti siano stati collaudati dai tecnici dell'amministrazione militare.

3. La Provincia cederà il dieci per cento delle aree acquistate ai sensi del comma 1 a cooperative edilizie formate da personale dipendente dal Ministero della Difesa in servizio od in quiescenza avente la residenza da almeno cinque anni in Provincia di Bolzano. Le relative aree sono delimitate nei piani di attuazione. Il prezzo di cessione è pari a quello stimato per la permuta.

4. La Giunta provinciale, sentiti i comuni territorialmente interessati e la commissione urbanistica provinciale provvede alla modifica della destinazione urbanistica delle aree acquistate ai sensi del presente articolo.

5. Per le aree eventualmente destinate ai sensi del comma 4 all'edilizia abitativa agevolata devono essere predisposti a cura della Giunta provinciale piani di attuazione ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, modificato dall'articolo 19 della legge provinciale 16 novembre 1988, n. 47. Le aree stesse sono assegnate dalla Giunta provinciale d'intesa con il comune territorialmente interessato in proprietà a soggetti aventi diritto di cui all'articolo 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'articolo 24 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, e successivamente modificato dall'articolo 22 della legge

provinciale 16 novembre 1988, n. 47, ponendo a carico degli assegnatari un importo determinato secondo i criteri contenuti nell'articolo 32 della menzionata legge provinciale.

6. La spesa necessaria per l'attuazione delle operazioni di cui al comma 1 viene stabilita dalla legge finanziaria annuale.

1. Die Landesregierung ist berechtigt, vom Verteidigungsministerium das volle Eigentum der im Staatseigentum stehenden Flächen und der allfälligerweise auf diesen errichteten Gebäude, welche nicht mehr geeignet sind, den institutionellen Erfordernissen der Militärverwaltung Genüge zu leisten, zu erwerben, indem sie dem Verteidigungsministerium im Tauschwege Wohnungen abtritt, die von seiten und auf Kosten der Provinz auf Flächen, die militärisches Staatseigentum darstellen, zu verwirklichen sind. Für die Verwirklichung der im Tauschwege zu errichtenden Wohnungen kann sich die Provinz auch des Institutes für geförderten Wohnbau bedienen.

2. Nach der Bauabnahme von seiten der Techniker der Militärverwaltung wird der Tausch zum endgültigen Rechtsgeschäft.

3. Die Provinz wird zehn Prozent der im Sinne von Absatz 1 erworbenen Flächen Wohnbaugenossenschaften, welche aus Offizieren und Unteroffizieren der Streitkräfte bestehen, abtreten; letztere können im Dienste oder im Ruhestand sein und müssen ihren Wohnsitz seit mindestens fünf Jahren in der Provinz Bozen haben. Die entsprechenden Flächen sind in den Durchführungsplänen abgegrenzt. Der Abgabepreis entspricht dem für den Tausch geschätzten Preis.

4. Die Landesregierung nimmt - nach Anhörung der gebietsmäßig betroffenen Gemeinden und der Landesraumordnungskommission - die Abänderung der urbanistischen Zweckbestimmung der im Sinne dieses Artikels erworbenen Flächen vor.

5. Für die allfälligerweise gemäß Absatz 4 dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen müssen von seiten der Landesregierung Durchführungspläne im Sinne von Artikel 20 des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, abgeändert durch Artikel 19 des Landesgesetzes vom 16. November 1988, Nr. 47, erstellt werden. Die Flächen selbst werden von der Landesregierung im Einverständnis mit der gebietsmäßig betroffenen Gemeinde den gemäß Artikel 26 des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 24 des Landesgesetzes vom 24. November 1980, Nr. 34, und in der Folge abgeändert von Artikel 22 des Landesgesetzes vom 16. November 1988, Nr. 47, berechtigten Personen ins Eigentum übertragen; die Zuweisungsempfänger werden mit einer Summe belastet, welche gemäß den im Artikel 32 des genannten Landesgesetzes enthaltenen Grundsätzen bestimmt wird.

6. Die notwendige Aufwendung für die Durchführung der in Absatz 1 vorgesehenen Geschäftsvorgänge wird vom jährlichen Finanzgesetz festgelegt."

E' stato presentato un emendamento a firma dei consiglieri Kaserer e Frasnelli e dell'assessore Kofler che dice:

“Al comma 2 le parole “il 10%” sono sostituite dalle parole “il 5%.”

“In Absatz 2 sind die Worte “zehn Prozent” durch die Worte “fünf Prozent” ersetzt.”

C'è qualcuno che desidera intervenire?

TRIBUS (GAF-GVA): Ich ersuche um Erläuterung.

FRASNELLI (SVP): Der Prozentsatz wurde von zehn auf fünf Prozent herabgesetzt, da er für diese Kategorie zu hoch ist.

PRESIDENTE: Consigliere Frasnelli vuole prendere la parola ufficialmente? Non è obbligato.

FRASNELLI (SVP): *(unterbricht)*

PRESIDENTE: Va bene. Ha chiesto la parola l'assessore Bolognini.

BOLOGNINI (Assessore al commercio, edilizia abitativa agevolata, trasporti e assistenza - DC): Voterò contro l'emendamento a causa della motivazione posta dal collega Frasnelli. Se ho ben capito, il collega Frasnelli ha motivato questo emendamento con il fatto che politicamente si ritiene che il 10% sia una percentuale troppo elevata. Vi è stata una trattativa tra i rappresentati del Corpo d'armata e l'assessore Kofler delegato dalla Giunta. La trattativa consisteva in una permuta tra le proprietà del demanio militare e gli alloggi che la Provincia avrebbe realizzato in cambio di queste proprietà demaniali che sarebbero state utilizzate per costruire case di civile abitazione. Io non ho partecipato a quella trattativa. L'articolo 38 era stato formulato sulla base di risultanze che sembravano essere riferibili a quella trattativa. Il collega Kofler ha poi presentato un emendamento da cui evinceva che la percentuale del 10% non era corretta, mentre lo era quella del 5%. I casi sono due: o la trattativa si era conclusa con un accordo sul 5% - ed allora l'emendamento potrebbe essere apprezzato - oppure, se la valutazione che viene fatta è di ordine politico, allora sono contro l'emendamento. Siccome la valutazione fatta dal collega Frasnelli è di questa natura, io voterò contro l'emendamento.

KLOTZ (UFS): Ich werde dann einige grundsätzliche Positionen ...

FRASNELLI: *(unterbricht)*

MERANER (FDU): Nein, Du redest ständig, ohne das Wort zu haben! So sind die Dinge, Du Antidemokrat!

KLOTZ (UFS): Also, ich werde dann die grundsätzlich gegensätzliche Meinung zum Gesamtartikel äußern, aber wir haben als Union für Südtirol immer die Position vertreten, daß in Südtirol überhaupt kein Militär stationiert sein dürfte. Südtirol müßte eine militärfreie Zone sein. Wir sind aber auch der Meinung, daß die Südtiroler Jugendlichen nicht zum Militär eingezogen werden sollen. Infolgedessen trifft die Herausforder Herabsetzung von Prozentsätzen nicht die Hauptsache, denn wir möchten überhaupt kein Militär fördern. Aus diesem Grunde werde ich mich an der Abstimmung nicht beteiligen.

ZENDRON (GAF-GVA): Sono d'accordo, per quanto riguarda il principio, con la collega Klotz. Anch'io, essendo pacifista, preferirei che non ci fossero gli eserciti ed i militari, però credo che la questione sia diversa, nel senso che, o si prende atto del fatto che lo Stato comunque sta vendendo delle cose che noi possiamo riuscire a comprare ed utilizzare, oppure non avremo niente. Non abbiamo molta possibilità di scelta. Io sono anche dell'idea che la Provincia debba cercare di contrattare, ma credo anche che bisogna essere realisti. Bisogna tenere conto che il problema da risolvere è quello di avere più alloggi. Di principio sarei d'accordo sul fatto che tutte le caserme dismesse venissero "date" e non comperate. La situazione reale però non è questa. In questo caso si corre il rischio che le comperi qualcun altro. A me sembra che si debba riuscire ad essere un po' concreti per riuscire a trovare una soluzione.

MERANER (FDU): Ich glaube, daß man in solchen Momenten die gesetzliche Lage berücksichtigen sollte. Wenn wir von der rein historischen Lage ausgehen, dann müssen wir sagen, daß, um diese Liegenschaften erstellen zu können, eine Reihe von Eigentümern ihres Grundes beraubt worden sind. Juridisch gesehen ist es so, daß sie, wenn sie nicht mehr dem Zweck dienen, dem sie ursprünglich zu dienen hatten, unentgeltlich an die Provinz abgetreten werden müssen. Jeder, der dafür etwas bezahlt, muß es sich gefallen lassen, wenn ich ihm sage, daß er politisch versagt und Tangenten bezahlt.

TRIBUS (GAF-GVA): Landesrat Kofler, denn er zahlt ja Tangenten!

PRESIDENTE: C'è ancora qualcuno che desidera intervenire? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento. Prego contare.

FRASNELLI (SVP): Ich ersuche um eine Wiederholung der Abstimmung.

MERANER (FDU): *(unterbricht)*

PRESIDENTE: La questione è un po' delicata. Lo dico subito, per assoluta onestà, Voi avete visto che personalmente ho votato contro, ma in questo momento però sono il Presidente. Non avevo suonato, perché qualche volta mi dimentico.

CONSIGLIERI: (*interrompono*)

PRESIDENTE: Lo so. Però, onestà intellettuale mi impone, contro i miei gradienti personali, di dire che non avevo suonato.

MERANER (FDU): Non è obbligato!

PRESIDENTE: Lo so che non sono obbligato a farlo.

MERANER (FDU): Presidente, io sono l'unico che ha chiesto la parola. Per cortesia, faccia parlare me e non tutti quelli che non hanno chiesto la parola.

PRESIDENTE: La parola al consigliere Meraner sull'ordine dei lavori.

MERANER (FDU): Danke, Herr Präsident! Nachdem wir uns Regeln gegeben haben, würde ich Sie um deren Einhaltung ersuchen, was Sie normalerweise ja tun. Das muß Ihnen zugestanden werden. Allerdings sind Sie manchmal in der Hinsicht zu schwach, daß Sie sich von gewissen Antidemokraten zuviel unter Druck setzen lassen. Bis zum Beweis des Gegenteils ist der Fraktionssprecher der SVP nicht derjenige, der das alleinige Sagen hat, das heißt der legibus solutus. Wenn seine Leute nicht hier sind, dann sind sie nicht hier. Es stimmen diejenigen ab, die hier sind. Es gab keine Unklarheiten! Fragen Sie das Präsidium, das gezählt hat, Herr Präsident! Es ist nicht so, daß jeder das Recht hat, die Abstimmung wiederholen zu lassen. Die Geschäftsordnung sieht eine Wiederholung vor, wenn das Ergebnis unklar ist. In diesem Fall war das Ergebnis aber klar. Im Sinne der Geschäftsordnung ist es also nicht möglich, die Abstimmung zu wiederholen. Wenn jene, die es vorgezogen haben, auf den Gängen draußen zu sein, an der Abstimmung nicht teilgenommen haben, dann haben sie die Verantwortung dafür zu tragen.

PRESIDENTE: A questo punto tocca a me decidere, perché la responsabilità è mia. In coscienza devo dire che ho suonato soltanto alla fine.

MERANER (FDU): (*unterbricht*)

PRESIDENTE: So di non essere obbligato. Consigliere Meraner, io però in coscienza mi sento obbligato a mantenere sempre lo stesso atteggiamento. Io devo rispondere alla mia coscienza e non a quella degli altri. Di conseguenza faccio ripetere la votazione.

MERANER (FDU): Presidente, Le dico subito che per protesta lascio questa seduta ...

PRESIDENTE: Mi dispiace consigliere!

MERANER (FDU): ... perché qui abbiamo un Presidente comunista che fa la politica dei partiti e non fa il Presidente di questo Consiglio. Per protesta lascio questo consesso, perché non voglio che mi facciano queste cose. Fatele in campo nazionale, ma lasciate liberi noi!

PRESIDENTE: Consigliere Meraner, per favore manteniamo la calma. Lei deve rispetto alla Presidenza ...

MERANER (FDU): Lei, anzitutto ...

PRESIDENTE: ... non alla persona, ma alla Presidenza. Lei ha il diritto di andarsene. Io La invito a restare, perché non c'è nessuna ragione di farlo. Io sto facendo una valutazione di etica politica mia personale.

MERANER (FDU): Non può se il Regolamento non glielo permette.

PRESIDENTE: Il regolamento lo posso interpretare. C'è stata una richiesta di verifica. C'è stata una votazione ...

MERANER (FDU): Mi legga la norma del regolamento, per cortesia.

PRESIDENTE: Lo So. Però io riconosco di avere fatto un errore. Lo devo dire per onestà, perché io in primo luogo rispondo alla mia coscienza. Avendo votato contro, potevo essere felicissimo del fatto che questa cosa sia andata come è andata, però devo riconoscere di non aver suonato. L'ho sempre fatto, mentre questa volta non è avvenuto. Per coscienza quindi devo ripetere la votazione. Posso sbagliarmi! Mi si riconosca però l'onestà nell'errore. Non c'è cattiva intenzione, né servilismo verso nessuno.

MERANER (FDU): Mi legga la norma del regolamento che Le permette di fare questo!

PRESIDENTE: La parola al consigliere Holzmann sull'ordine dei lavori.

HOLZMANN (MSI-DN): Signor Presidente, non è vero che Lei non ha suonato, perché io ero qui.

MERANER (FDU): Qui stiamo instaurando un sistema nazista, signor Presidente!

PRESIDENTE: Questo è oltraggio, Lei sta offendendo me, stia attento, perché io La denuncio alla Magistratura. Ho soltanto una mia onorabilità da difendere, non ho altro. Stia attento...

HOLZMANN (MSI-DN): Signor Presidente, lo sa che ...

MERANER (FDU): Mi legga la norma, per cortesia!

PRESIDENTE: La invito a ritirarsi. Sospendo la seduta per una riunione dei capigruppo.

ORE 10.45 UHR

ORE 11.49 UHR

PRESIDENTE: Riprendiamo i lavori dopo una sospensione abbastanza lunga ma inevitabile, data la delicatezza della decisione da prendere. La sospensione fatta è servita per avere la possibilità di consultarmi, prima di una decisione finale, sia con i capigruppo che, da solo, con i colleghi della Presidenza che erano tutti presenti tranne il consigliere Valentin, assente giustificato.

Mi è stato fatto notare che nella concitazione - tutto è avvenuto in pochi secondi ed io dissi scherzosamente che non sono di riflessi rapidi, il che può essere oppure no un difetto, questo dipende - non avevo proclamato i risultati della votazione sull'emendamento.

Qui ho i risultati che mi sono stati comunicati dai segretari questori. L'emendamento è stato respinto con 10 voti favorevoli, 11 voti contrari e 3 astensioni.

FRASNELLI (SVP): Io avevo chiesto la verifica ...

PRESIDENTE: La deve confermare adesso. Prima però do la parola al consigliere Meraner.

MERANER (FDU): Herr Präsident, wie mir soeben durch einen nicht autorisierten Zwischenruf des Fraktionsprechers der Südtiroler Volkspartei bestätigt wird, will sich dieser - in unerhörter Weise - anschicken, dieses von Ihnen nun bekanntgegebene Abstimmungsergebnis anzufechten bzw. anzuzweifeln. Herr Präsident, ich möchte zum

Fortgang der Arbeiten folgendes erklären: Sollte dieser Antrag im Sinne der Geschäftsordnung formalisiert werden und sollten Sie diesem Antrag stattgeben, dann ersuche ich den Kollegen Frasnelli, bei seiner Ehre zu erklären, daß er diesen Antrag ausschließlich deshalb stellt, da er am Ergebnis zweifelt und daß damit in keiner Weise die Absicht verbunden ist, das von Ihnen bekanntgegebene Abstimmungsergebnis in der einen oder anderen Weise zu korrigieren. Wenn er dies erklärt, dann werde ich mich an der zweiten Abstimmung beteiligen und an den Arbeiten weiter teilnehmen. Wenn er dies bei seiner Ehre nicht erklärt, dann wissen wir alle, um was es geht. Dann werde ich diesen Saal aus Protest verlassen.

PRESIDENTE: La richiesta viene formalizzata?

FRASNELLI (SVP): Herr Präsident, auf der Grundlage der Geschäftsordnung ersuche ich um Überprüfung des Abstimmungsergebnisses. Danke!

KLOTZ (UFS): Das ist eine Beleidigung!

PRESIDENTE: L'articolo 78 recita: *“Qualora sussistano dubbi in merito all'esito della votazione palese, può esserne richiesta la ripetizione, immediatamente dopo la proclamazione del risultato. Ove il Presidente dovesse avere dei dubbi anche sul risultato della seconda votazione, si procede alla votazione per appello nominale.”* ~~N~~ sussistono dubbi sul fatto che i dubbi in merito all'esito della votazione palese possono essere espressi da chiunque faccia parte di questo Consiglio, e quindi, dal Presidente, dal Vicepresidente, dalla Presidenza e naturalmente da qualunque consigliere. E' stato sollevato il dubbio da parte del consigliere Frasnelli. La decisione finale spetta a me. E' una decisione che naturalmente non prendo volentieri, ma che, dopo aver avuto modo di riflettere quanto basta per arrivare ad una decisione che naturalmente può essere giusta o sbagliata, prendo in assoluta libertà di coscienza. E' sottinteso, ma lo dico nel caso in cui qualcuno ne volesse dubitare.

Qual è il problema consigliere Meraner? Chiede la parola? Va bene, ma penso che il Presidente possa arrivare al punto finale senza interrompersi! Sono anche “indegnamente” il Presidente di questo Consiglio.

Ritengo di accogliere questa richiesta per due motivi: un motivo è di tipo generale in quanto è stata una votazione “minima”, in una fase abbastanza convulsa, che qualcuno, di maggioranza o di opposizione, ritiene di far verificare dato che non abbiamo un tabellone elettronico, come avviene alla Camera o in molti Consigli regionali, che stabilisce elettronicamente sulla base dei pulsanti premuti! Qui si conta molto rapidamente e, senza chiaramente minimamente dubitare della assoluta buona fede dei segretari questori, non è impensabile un errore materiale.

Io non mi rifugio dietro questo “trucchetto”, o dietro questa cosa formale. Devo doverosamente seguire la mia valutazione del problema, che dipende essenzialmente da una questione di fatto. Badate colleghi, che le questioni di forma e le questioni di fatto sono due cose completamente diverse. Personalmente, visto che la forma mi consente di decidere in proposito, ritengo molto importante la sostanza. Credo che questa sia una cosa fondamentale. E' una questione di metodo che vale in tutte le questioni della vita e non soltanto nelle decisioni da prendere in qualità di Presidente. La sostanza è che io, senza volerlo, soltanto per distrazione, a differenza di quanto ho fatto migliaia di altre volte, non ho premuto il pulsante. Mi si dirà: “Che cosa c'entra?” Colleghi, non rifugiamoci dietro l'ipocrisia. Tutti noi siamo abituati da cinque anni a sapere che quando si vota si suona. Si entra e si esce, tutti lo hanno fatto, io per primo, quando ero sui banchi dell'opposizione, perché si sapeva che al momento della votazione ci chiamavano. Ritengo quindi che questa circostanza di fatto, questa svista da me fatta senza volerlo, abbia sostanzialmente e non formalmente - e per me la sostanza è la cosa fondamentale - alterato i risultati di questa votazione.

Questa non è una cosa che faccio volentieri, in quanto conosco benissimo il giudizio che verrà dato da qualcuno, e non mi riferisco alle persone qui dentro, non sempre in buona fede. Ma il fatto che io per errore non abbia premuto il pulsante altera il risultato, e questo è già sufficiente. A maggior ragione mi impongo di seguire quello che la logica e la coscienza mi dettano, perché io sono contro questo emendamento, e personalmente, come è mio diritto, ho votato contro. Mi sarei augurato che il numero dei sì non fosse stato sufficiente. Io però ritengo che la correttezza di un Presidente, ma anche di un uomo, nel senso di Mensch, di persona, sia quella di seguire quello che ritiene giusto seguire anche quando questo non gli piace, anche se questo, da un punto di vista elettorale, gli può tornare più o meno di svantaggio.

Il fatto di non aver premuto il pulsante, come invece è sempre avvenuto in questi cinque anni, ha alterato sostanzialmente i risultati di questa votazione. Devo quindi accogliere la richiesta di ripetizione di questa votazione.

La consiglieria Klotz ha chiesto la parola sull'ordine dei lavori.

KLOTZ (UFS): Herr Präsident, zur Geschäftsordnung und zum Fortgang der Arbeiten. In Zusammenhang mit der Geschäftsordnung möchte ich nur noch einmal darum ersuchen, daß meine Erklärung, mich an der Abstimmung nicht zu beteiligen, im Protokoll festgehalten wird.

Zum Fortgang der Arbeiten möchte ich sagen, daß wir alle mitbekommen haben, was geschehen ist. Ich muß sagen, daß im Grunde genommen das ganze Präsidium blamiert ist. Als nämlich die Abgeordneten der Südtiroler Volkspartei hereingestürmt sind und sich nur mehr der Stimme enthalten konnten, waren die Ja- und Nein-Stimmen bereits gezählt. Das Ergebnis ist also klar. Wenn der Präsident jetzt sagt, daß er einer zweiten Abstimmung stattgibt - und dazu hat er das Recht -, dann erklärt er damit, daß das

Präsidium seiner Aufgabe nicht ordnungsgemäß nachgekommen ist. Wenn der Präsident das erklären will, dann steht es in seinem Ermessen. Wir wissen aber alle, warum Kollege Frasnelli das verlangt hat. Kollege Frasnelli, Sie sollten zumindest so ehrlich sein und dafür sorgen, daß sich Ihre SVP-Schafe an der Abstimmung beteiligen! Dann gibt es diese Streitigkeiten und diesen bitteren Nachgeschmack undemokratischen Verhaltens unter Beugung des Rechtes nämlich nicht mehr. Das wäre Deine Aufgabe, und nicht zu intrigieren und zu schulmeistern und Schattenpräsident zu spielen!

PRESIDENTE: Parlare prima o dopo la votazione non cambia nulla. Io comunque ho già preso la mia decisione.

La parola al consigliere Montali sull'ordine dei lavori.

MONTALI (MSI-DN): Solo per comunicare ai colleghi quanto deciso nella riunione di capigruppo. Per protesta, in ordine alla contestazione della votazione, il gruppo del Movimento Sociale Italiano si assenta dall'aula. Sarebbe bene che si cessasse di essere presi in giro dalla maggioranza. Sentiremo da fuori i risultati. Siccome durante la proclamazione sono state annunciate tre astensioni, vorremmo poi verificare se è stato un errore dei segretari questori. Penso che in questa nuova votazione non ci saranno astensioni.

PRESIDENTE: Chi chiede ancora la parola sull'ordine dei lavori? Nessuno. Metto in votazione l'emendamento.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um Feststellung der Beschlußfähigkeit.

FRASNELLI (SVP): Ich beantrage die namentliche Abstimmung.

PRESIDENTE: E' stata richiesta la votazione per appello nominale dal consigliere Frasnelli e altri due consiglieri. E' stato estratto il n. 34:

VIOLA (PDS): No.

ZENDRON (GAF-GVA): No.

ACHMÜLLER (SVP): Ja.

ALBER (SVP): (Abwesend)

BAUER (SVP): Ja.

BENEDIKTER (UFS): (Abwesend)

BENUSSI (MSI-DN): (Assente)

BERTOLINI (SVP): Ja.

BOLOGNINI (DC): No.

BOLZONELLO (MSI-DN): (Assente)

BRUGGER (SVP): Ja.

DURNWALDER (SVP): Ja.

von EGEN (SVP): Ja.

FEICHTER (SVP): Ja.

FLATSCHER (DC): No.

FRASNELLI (SVP): Ja.

FRICK (SVP): Ja.

GIACOMUZZI (SVP): (Abwesend)

HOLZMANN (MSI-DN): (Assente)

HOSP (SVP): (Abwesend)

KASERER (SVP): Ja.

KLOTZ (UFS): (Abwesend)

KOFLER (SVP): Ja.

KUSSTATSCHER (SVP): Ja.

MAYR (SVP): Ja.

MERANER (FDU): (Abwesend)

MONTALI (MSI-DN): (Assente)

OBERHAUSER (SVP): Ja.

PAHL (SVP): (Abwesend)

PELLEGRINI (DC): (Assente)

PETERLINI (SVP): (Abwesend)

SAURER (SVP): (Abwesend)

SFONDRINI (PSI): No.

TRIBUS (GAF-GVA): Nein.

VALENTIN (SVP): (Abwesend)

Comunico l'esito della votazione: approvato con 14 voti favorevoli e 6 voti contrari.

Chi chiede la parola sull'articolo 38? La consigliera Klotz, ne ha facoltà.

KLOTZ (UFS): Es geht hier also darum, daß die Landesregierung vom Militär zur Verfügung stehende Flächen - Gebäude, aber auch Areale, Sperr- und Verteidigungszonen - für eigene Zwecke nutzen kann. Sie kann diese Flächen erwerben, "*indem sie dem Verteidigungsministerium im Tauschwege Wohnungen abtritt, die von seiten und auf Kosten der Provinz auf Flächen, die militärisches Staatseigentum darstellen, zur verwirklichen sind.*" Damit verzichtet man darauf, die Zonen, die nicht mehr als genutzte Güter ausgewiesen sind, kostenlos zu übernehmen. Der Artikel 68 des Autonomiestatutes sagt diesbezüglich folgendes: "*Die Provinzen treten auf ihrem Gebiet entsprechend den in ihre Zuständigkeit fallenden neuen Sachgebieten die Nachfolge des Staates an, hinsichtlich seiner Güter und Rechte des öffentlichen Gutes und des Vermögens, soweit sie sich auf Liegenschaften beziehen, ebenso die Nachfolge der Region hinsichtlich ihrer Güter und Rechte des öffentlichen Gutes und des Vermögens; ausgeschlossen sind auf alle Fälle jene des militärischen öffentlichen Gutes, solche, die sich auf Dienste des gesamtstaatlichen Charakters beziehen, und solche, die zu Sachgebieten regionaler Zuständigkeit gehören.*" Hier steht also nicht, daß dafür irgendeine Ablösesumme zu bezahlen wäre bzw. ein Tauschgeschäft vonnöten wäre. Wir haben als Union für Südtirol diesen neuen Verzicht auf klare Zuständigkeiten kritisiert und dagegen protestiert. Wir verweisen auch auf Präzedenzfälle in der Region Aosta. In diesem Zusammenhang möchte ich folgenden Fall

zitieren: Die Finanzintendanz des Aostatales hat jüngst eine ehemalige Carabinierikasernerne, die nicht mehr ihrer ursprünglichen Zweckbestimmung diene, zum Verkauf angeboten. Die Region hat dieses Angebot beim Verfassungsgerichtshof angefochten, der der Region recht gegeben hat, und zwar mit dem Urteil Nr. 338 vom 10. Oktober 1991, worin der Verfassungsgerichtshof folgendes gesagt hat: *“Es kann nicht daran gezweifelt werden, daß der Ausschluß des Überganges des Grundstückes auf die Region, nämlich die Zweckbestimmung oder Eignung dieses öffentlichen Gutes, aufgehört hat, zumindest seitdem die öffentliche Verwaltung das Grundstück zum Kauf an Private angeboten hat.”* Der Verfassungsgerichtshof befaßt sich im Urteil weiter mit der Frage, ob die Bestimmung, daß die Rechte des öffentlichen Gutes mit Inkrafttreten des Autonomiestatutes und der entsprechenden Durchführungsbestimmungen auf die Region - bei uns ist das Eintreten der Provinzen gemeint - übergehen, erschöpft ist oder weiter gilt. Der Verfassungsgerichtshof stellt fest, daß der Wortlaut des Artikels 5 des aostanischen Autonomiestatutes - er entspricht unserem Artikel 68 - nichts hinsichtlich des Zeitpunktes, wie lange der Ausschluß gilt, bestimmt. Im Aostatal wurde mit Dekret des Präsidenten der Republik vom 22. Februar 1982, Nr. 182, bestimmt, daß innerhalb zweier Jahre die öffentlichen Güter des Staates festgestellt werden müssen, die die Verteidigung oder Dienste sogenannten nationalen Charakters betreffen. Dazu sagt der Verfassungsgerichtshof, daß diese Bestimmung nicht bedeuten kann, daß der Übergang auf die Region nicht auch später erfolgen könne, falls eben der Umstand eintrete, wonach das Gut nicht mehr der Verteidigung oder für einen anderen Dienst von sogenanntem nationalen Charakter bestimmt ist. In unserem Fall ist durch die erwähnte Tauschvereinbarung - ähnlich wie im Aostatal - durch das Angebot, gewisse Güter zu verkaufen, der öffentlich rechtliche Nachweis erbracht, daß diese Güter nicht mehr der Verteidigung oder einem anderen Dienst sogenannten “nationalen Charakters” dienen. Nun ist der Fall eingetreten, daß das Militär insgesamt vierzig Liegenschaften als nicht mehr genützt betrachtet, weshalb es sie anbietet. Darunter befinden sich auch fünfzehn Wohngebäude. Die letzte Liste vom 5. Dezember 1991 sieht unter anderem folgende Liegenschaften vor: einen ehemaligen Verteidigungsriegel in Bozen und Eppan, eine Kaserne in Prags, eine Kaserne in der Gemeinde Brenner, und zwar die Cesare-Battisti-Kaserne, zwei Kasernen in Moos in Passeier, eine Grundparzelle in Auer und zwei Kasernen im Ahrntal. Die vorhergehende Liste sieht auch eine Reihe von Gebäude- und Grundkasernen in den jeweiligen Katastralgemeinden vor. Wie gesagt, insgesamt handelt es sich um vierzig Liegenschaften. Ich kann nur noch einmal daran erinnern, daß es in den Jahren 1981 und 1982 zwischen dem Land und der Militärverwaltung Verhandlungen gegeben hat, aufgrund eines von Benedikter - damals als Landeshauptmannstellvertreter - verfaßten Memorandums und entsprechenden Verzeichnisses von Gütern, die im Sinne der Artikel 67 und 68 unseres Autonomiestatutes auf das Land übergehen sollten. Dabei hat das Militär hinsichtlich einer ganzen Reihe von Liegenschaften bereits damals erklärt, daß sie nicht genützt werden und daß deren Nutzung auch nicht mehr vorgesehen ist. Es muß ebenso daran erinnert

werden, daß der Staat insgesamt mindestens rund 1.500 Wohnungen zurückbehalten hat, von denen nur ein Fünftel im Sinne des Artikels 25 der Durchführungsbestimmungen aus dem Jahre 1947 dem Staate vorbehalten bleiben, nämlich die Errichtung von Wohnungen für seine Bediensteten, deren Zuweisung wesentlich an die Leistung eines bestimmten Dienstes an einem Ort gebunden ist. Das muß der Staat vornehmen und nicht das Land und schon gar nicht im Tauschwege. Man kann sich also vorstellen, welchen Verzicht es bedeutet, wenn dieses Tauschgeschäft vollzogen wird. Wenn man hier wiederum nachgibt und auf die buchstabengetreue Einhaltung des Artikels 68 des Autonomiestatutes verzichtet, dann geht das auf Kosten der Südtiroler Wohnungssuchenden, aber auch auf Kosten all jener, die auf einer langen Warteliste stehen. Infolgedessen können wir diesem faulen Kompromiß nicht zustimmen.

PRESIDENTE: Qualcun altro chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo 38.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um Feststellung der Beschlußfähigkeit.

FRASNELLI (SVP): Ich beantrage die namentliche Abstimmung.

PRESIDENTE: E' stata richiesta la votazione per appello nominale dal consigliere Frasnelli e altri due consiglieri. E' stato estratto il n. 27:

PAHL (SVP): (Abwesend)

PELLEGRINI (DC): Sì.

PETERLINI (SVP): (Abwesend)

SAURER (SVP): (Abwesend)

SFONDRINI (PSI): (assente)

TRIBUS (GAF-GVA): Nein.

VALENTIN (SVP): (Abwesend)

VIOLA (PDS): No.

ZENDRON (GAF-GVA): Astenuta.

ACHMÜLLER (SVP): Ja.

ALBER (SVP): (Abwesend)

BAUER (SVP): Ja.

BENEDIKTER (UFS): (Abwesend)

BENUSSI (MSI-DN): No.

BERTOLINI (SVP): Ja.

BOLOGNINI (DC): Sì.

BOLZONELLO (MSI-DN): (Assente)

BRUGGER (SVP): Ja.

DURNWALDER (SVP): Ja.

von EGEN (SVP): Ja.

FEICHTER (SVP): Ja.

FLATSCHER (DC): Sì.

FRASNELLI (SVP): Ja.

FRICK (SVP): Ja.

GIACOMUZZI (SVP): (Abwesend)

HOLZMANN (MSI-DN): (Assente)

HOSP (SVP): (Abwesend)

KASERER (SVP): Ja.

KLOTZ (UFS): Nein.

KOFLER (SVP): Ja.

KUSSTATSCHER (SVP): Ja.

MAYR (SVP): Ja.

MERANER (FDU): (Abwesend)

MONTALI (MSI-DN): (Assente)

OBERHAUSER (SVP): (Abwesend)

Comunico l'esito della votazione: approvato con 16 voti favorevoli, 3 voti contrari e 1 astensione.

Art. 39

Norma transitoria

1. Le domande di assegnazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, presentate al Comune di Bolzano da richiedenti singoli od associati in cooperativa nei sei anni antecedenti l'adozione del piano urbanistico comunale rielaborato da parte del consiglio comunale (25 giugno 1992), sono ammesse con precedenza sulle domande presentate in data successiva, alle seguenti condizioni:

- a) al momento della presentazione della domanda i richiedenti dovevano essere in possesso dei presupposti generali per l'ammissione alle aree per l'edilizia abitativa agevolata;*
- b) che al momento dell'assegnazione in proprietà dell'area non sussistano nei confronti dei richiedenti le cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, ed il reddito complessivo familiare non superi del venti per cento quello di cui al numero 2) del comma 1 dell'articolo 6/bis della medesima legge provinciale.*

2. Le domande dei richiedenti sono inserite nella graduatoria per l'assegnazione delle aree con il punteggio spettante al momento della presentazione della domanda. Il punteggio attribuito alle singole domande è esclusivamente quello risultante dalla documentazione allegata alla domanda di ammissione all'area. Eventuali documentazioni richieste dal Comune di Bolzano devono essere presentate a pena di decadenza entro trenta giorni dalla richiesta.

3. La graduatoria di cui al comma 2 deve essere formata entro sei mesi dall'approvazione definitiva da parte della Giunta provinciale, ai sensi dell'articolo 49 della legge provinciale 21 gennaio 1987, n. 4, del piano urbanistico comunale di Bolzano rielaborato.

4. La graduatoria di cui sopra conserva la sua validità per la durata di tre anni dall'approvazione del piano urbanistico comunale di cui al comma 3.

5. I richiedenti di cui al comma 1 che al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dell'area raggiungevano i ventitre punti, a norma del regolamento di esecuzione alla legge provinciale n. 4/1962, e successive modifiche, conservano il diritto alla concessione del mutuo edilizio agevolato, il cui onere di restituzione sarà determinato per inter-

polazione ai sensi del comma 2 dell'articolo 6/bis della legge provinciale n. 4/1962, se entro il termine di cui al comma 4 ottengono l'assegnazione dell'area."

Übergangsbestimmung

1. Die Ansuchen um Grundzuweisung für den geförderten Wohnbau, die bei der Gemeinde Bozen von einzelnen oder in Genossenschaften zusammengeschlossenen Bewerbern in den sechs Jahren vor der Annahme des überarbeiteten Bauleitplanes durch den Gemeinderat (25. Juni 1992) vorgelegt wurden, werden unter folgenden Bedingungen mit Vorrang gegenüber den später vorgelegten Gesuchen zugelassen:

- a) zum Zeitpunkt der Vorlage des Ansuchens mußten die Bewerber im Besitz der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zu den Flächen für den geförderten Wohnbau sein;*
- b) zum Zeitpunkt, an dem die Fläche ins Eigentum zugewiesen wird, dürfen zu Lasten der Bewerber keine der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b) und c) des Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, in geltender Fassung, angegebenen Ausschlußgründe vorliegen und das Familiengesamteinkommen darf das in Artikel 6/bis Absatz 1 Ziffer 2 angegebene um nicht mehr als zwanzig Prozent übersteigen.*

2. Die Ansuchen der Bewerber werden in die Rangordnung für die Zuweisung der Flächen mit der Punktezahl eingefügt, die ihnen zum Zeitpunkt der Gesuchsvorlage zustand. Die Punktezahl für die einzelnen Gesuche ist ausschließlich jene, die sich aus den dem Ansuchen beigelegten Unterlagen ergibt. Eventuelle Unterlagen, die von der Gemeinde Bozen angefordert werden, müssen innerhalb von dreißig Tagen ab Anforderung vorgelegt werden, andernfalls verfällt das Ansuchen.

3. Die Rangordnung laut Absatz 2 muß innerhalb von sechs Monaten ab endgültiger Genehmigung des überarbeiteten Bauleitplanes der Gemeinde Bozen durch die Landesregierung im Sinne von Artikel 49 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1987, Nr. 4, erfolgen.

4. Die obengenannte Rangordnung behält ihre Gültigkeit für die Dauer von drei Jahren ab der Genehmigung des Bauleitplanes der Gemeinde laut Absatz 3.

5. Die Bewerber laut Absatz 1, die zum Zeitpunkt der Vorlage des Ansuchens um die Grundzuweisung dreiundzwanzig Punkte gemäß Durchführungsverordnung zum Landesgesetz Nr. 4/1962 erreichten, behalten das Anrecht auf die Gewährung des geförderten Wohnbaudarlehens, wobei die Belastung für dessen Rückzahlung durch Interpolation im Sinne von Artikel 6/bis Absatz 2 des Landesgesetzes Nr. 4/1962 festgelegt wird; Voraussetzung ist, daß sie innerhalb der in Absatz 4 angegebenen Frist die Grundzuweisung erhalten."

E' stato presentato un emendamento a firma dell'assessore Kofler e dai consiglieri Kaserer e Frasnelli, e un secondo emendamento a firma degli Assessori Pellegrini e Bolognini. Il primo viene ritirato dai presentatori. Pertanto do lettura del secondo.

“L'articolo viene sostituito dal seguente:

1. Le domande di assegnazione di aree destinate all'edilizia abitativa agevolata, presentate al Comune di Bolzano da richiedenti singoli od associati in cooperativa nei sei anni antecedenti il 31 dicembre 1990, sono ammesse con precedenza sulle domande presentate in data successiva, alle seguenti condizioni:

- a) *i richiedenti dovevano essere in possesso dei requisiti generali richiesti dall'articolo 26 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per essere ammessi alle aree destinate all'edilizia abitativa agevolata al momento della presentazione dell'originaria domanda, e devono essere in possesso dei requisiti generali per essere ammessi alle agevolazioni edilizie provinciali alla data del rinnovo della domanda;*
- b) *a pena di decadenza dal diritto all'assegnazione delle aree, i richiedenti entro otto mesi dall'entrata in vigore della presente legge devono rinnovare la domanda a comprova della sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a);*
- c) *al momento dell'assegnazione delle aree non deve sussistere nei confronti dei richiedenti le cause di esclusione di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche;*
- d) *gli assegnatari il cui reddito complessivo familiare sia superiore a quello di cui al numero 2 del comma 1 dell'articolo 6-bis della legge provinciale 2 aprile 1962, n. 4, e successive modifiche, oltre all'importo dovuto al comune ai sensi dell'articolo 32 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, e successive modifiche, per la cessione dell'area, devono restituire al comitato per l'edilizia residenziale l'importo erogato a titolo di contributo a fondo perduto per l'acquisto dell'area assegnata."*

1. Die Ansuchen um Grundzuweisung für den geförderten Wohnbau, die bei der Gemeinde Bozen von einzelnen oder in Genossenschaften zusammengeschlossenen Bewerbern in den sechs Jahren vor dem 31. Dezember 1990 vorgelegt wurden, werden unter folgenden Bedingungen mit Vorrang gegenüber den später vorgelegten Gesuchen zugelassen:

- a) *die Bewerber mußten zum Zeitpunkt der Vorlage des ursprünglichen Gesuches im Besitze der allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zu den dem geförderten Wohnbau vorbehaltenen Flächen laut Artikel 26 des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, in geltender Fassung, gewesen sein und müssen bei Neu-vorlage des Gesuches die allgemeinen Voraussetzungen für die Zulassung zu den Wohnbauförderungen des Landes besitzen;*
- b) *zum Zwecke des Nachweises, daß sie die vom Buchstabe a) geforderten Voraussetzungen besitzen, müssen die Bewerber innerhalb von acht Monaten ab Inkrafttreten dieses Gesetzes das Gesuch erneuern, ansonsten gehen sie des Anrechtes auf Zuweisung der Flächen verlustig;*
- c) *zum Zeitpunkt, an dem die Flächen zugewiesen werden, dürfen zu Lasten der Bewerber keine der in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben b) und c) des Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, in geltender Fassung, angegebenen Ausschlußgründe vorliegen;*
- d) *die Zuweisungsberechtigten, deren Familiengesamteinkommen das in Artikel 6-bis Absatz 1 Ziffer 2 des Landesgesetzes vom 2. April 1962, Nr. 4, in geltender Fassung, angegebene übersteigt, müssen zusätzlich zu dem der Gemeinde im Sinne von Artikel 32 des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, in geltender Fassung, für die Grundabtretung geschuldeten Betrag, an das Wohnbaukomitee jenen Betrag zurückerstatten, den dieses als einmaligen Beitrag für den Erwerb des entsprechenden Grundes ausgegeben hat."*

Chi chiede la parola? Nessuno. Metto in votazione l'articolo 39.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um Feststellung der Beschlußfähigkeit.

FRASNELLI (SVP): Ich beantrage die namentliche Abstimmung.

PRESIDENTE: E' stata richiesta la votazione per appello nominale dal consigliere Frasnelli e altri due consiglieri. E' stato estratto il n. 13:

FLATSCHER (DC): Sì.

FRASNELLI (SVP): Ja.

FRICK (SVP): Ja.

GIACOMUZZI (SVP): (Abwesend)

HOLZMANN (MSI-DN): (Assente)

HOSP (SVP): (Abwesend)

KASERER (SVP): Ja.

KLOTZ (UFS): Enthalten.

KOFLER (SVP): Ja.

KUSSTATSCHER (SVP): Ja.

MAYR (SVP): Ja.

MERANER (FDU): (Abwesend)

MONTALI (MSI-DN): Astenuto.

OBERHAUSER (SVP): (Abwesend)

PAHL (SVP): (Abwesend)

PELLEGRINI (DC): Sì.

PETERLINI (SVP): (Abwesend)

SAURER (SVP): (Abwesend)

SFONDRINI (PSI): (Assente)

TRIBUS (GAF-GVA): Ja.

VALENTIN (SVP): (Abwesend)

VIOLA (PDS): Sì.

ZENDRON (GAF-GVA): Sì.

ACHMÜLLER (SVP): Ja.

ALBER (SVP): (Abwesend)

BAUER (SVP): Ja.

BENEDIKTER (UFS): (Abwesend)

BENUSSI (MSI-DN): Sì.

BERTOLINI (SVP): Ja.

BOLOGNINI (DC): Sì.

BOLZONELLO (MSI-DN): Sì.

BRUGGER (SVP): Ja.

DURNWALDER (SVP): Ja.

von EGEN (SVP): Ja.

FEICHTER (SVP): Ja.

Comunico l'esito della votazione: 21 voti favorevoli e 2 astensioni. Pertanto l'articolo è approvato.

(Applausi dalla tribuna - Beifall von die Tribüne)

Anche se comprendo questo tipo di manifestazione, invito il pubblico a tener presente che il Regolamento prescrive che non ci siano applausi, fischi o striscioni.

E' stato presentato un nuovo articolo dagli assessori Kofler e Frick e dai consiglieri Frasnelli e Kaserer che dice:

“Dopo l'articolo 39 è aggiunto il seguente articolo 40:

Art. 40

1. Al comma 2 dell'articolo 34 della legge provinciale 20 agosto 1972, n. 15, sostituito dall'articolo 1 della legge provinciale 21 gennaio 1986, n. 3, e successivamente modificato dall'articolo 10 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, è aggiunto il seguente periodo: “Nelle zone di completamento per insediamenti produttivi sono altresì ammesse quelle attività della pubblica amministrazione che sono equiparabili alle prestazioni di servizi da parte di soggetti privati.”

1. In Artikel 34 Absatz 2 des Landesgesetzes vom 20. August 1972, Nr. 15, ersetzt durch Artikel 1 des Landesgesetzes vom 21. Jänner 1986, Nr. 3, und später abgeändert durch Artikel 10 des Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 21, ist der Satz hinzugefügt: “In den Gewerbeauffüllgebieten sind auch solche Tätigkeiten der öffentlichen Verwaltung zulässig, die mit der Dienstleistung durch Private vergleichbar sind.”

La parola all'assessore Kofler al quale è richiesta la spiegazione di questo articolo aggiuntivo.

KOFLER (Landesrat für Raumordnung und Energie - SVP): Dieser Zusatzartikel ist notwendig, da wir aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre gesehen haben, daß es manchmal Schwierigkeiten gegeben hat, in Gewerbezone zum Beispiel einen Straßenbauhof der Gemeinde unterzubringen. Ein Straßenbauhof ist durchaus mit einem anderen Handwerksbetrieb - Schotterverarbeitung oder Bauhandwerk - vergleichbar, weshalb ein solcher Betrieb sicherlich auch in eine Gewerbezone hineingehört. Aufgrund der derzeit geltenden Regelung müßte es aber immer so sein, daß man für diesen Bauhof, wenn er der Gemeinde gehört, innerhalb der Handwerkerzone ein eigenes Stückchen Grund für öffentliche Einrichtungen ausweist, und das ist eine eher umständliche und der Sache nicht dienliche Vorgangsweise. Deshalb sehen wir in diesem Zusatzartikel vor, daß solche Tätigkeiten öffentlicher Verwaltungen, die mit dem vergleichbar sind, was in einer Gewerbezone sowieso schon geschieht, ohne eigene Ausweisungen für öffentliche Interessen dort angesiedelt werden können. Ein konkretes praktisches Beispiel ist ein Gemeindebauhof in einer Handwerkerzone.

ZENDRON (GAF-GVA): Voglio dichiarare che mi sembra una cosa gravissima il fatto che in una materia così delicata come quella urbanistica si agisca con degli

interventi settoriali come questi. E' una cosa grave in quanto la materia urbanistica è anche fatta di equilibri interni. Voglio fare una domanda all'assessore Bolognini: "Quale influenza può avere questa normativa sulla zona industriale di Bolzano?" Si parla dell'idea di fare un piano di attuazione, inserito all'ultimo momento nel LEROP, senza averne parlato con il Comune di Bolzano; è stato "infilato" nell'ultimo giorno di Commissione, sotto forma di emendamento. Adesso il LEROP non verrà trattato, e si ricomincerà da capo!

BOLOGNINI (DC): *(interrompe)*

ZENDRON (GAF-GVA): I verdi hanno fatto tutto il possibile per farlo passare, in quanto interessati ad una normativa di controllo e di gestione del territorio. La maggioranza invece non lo ha voluto ed ha preferito fare altre cose. Non si riesce più a capire dove stanno i riferimenti e dove sta il quadro. Il fatto di intervenire un po' di qua e un po' di là ha conseguenze che non riusciamo a valutare.

BOLOGNINI (Assessore al commercio, edilizia abitativa agevolata, trasporti e assistenza - DC): Non capisco perché la collega Zendron si sia rivolta a me, in quanto non sono né il presentatore dell'emendamento, né assessore all'industria. Devo semplicemente dire una mia valutazione personale. L'emendamento è stato presentato in aula, e quindi non fa parte della legge. E' una aggiunta alla legge, che il Consiglio decide di produrre in questo momento. La paternità quindi è di chi ha firmato l'emendamento. Non mi pare un emendamento così terribile, nel senso che vi possono essere esigenze proprie della pubblica amministrazione, per cui all'interno di zone di completamento sia necessario prevedere insediamenti, attrezzature o strutture al servizio delle finalità proprie della pubblica amministrazione. Da questo punto di vista non si può dire che si profila una norma che potrebbe essere minacciosa per la zona industriale di Bolzano, in quanto l'ente pubblico è il responsabile del fatto che in zona industriale eventualmente si vada a sistemare, costruire, riutilizzare, riciclare qualche volume esistente per fare fronte ad esigenze proprie della pubblica amministrazione. E' chiaro che l'ente pubblico sarà molto attento, cauto e ponderato. Questo anche perché non avrebbe alcun interesse a costellare la zona industriale di insediamenti da pubblica amministrazione. Affermare questo, dire che può rimanere il sospetto sul conto della pubblica amministrazione, vuole un pochino dire giocare in maniera ironica con fatti che non meritano rilevante attenzione. Mi pare quindi che in una vicenda di questo genere non si debba fare la caccia alle streghe.

MONTALI (MSI-DN): Per essere completamente d'accordo con le eccezioni sollevate dalla collega Zendron. Ricordo all'assessore Kofler, primo firmatario di questo emendamento, che la legge che stiamo discutendo ha il seguente titolo: "Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata." Il consigliere Kofler potrebbe

ascoltare i rari interventi a lui rivolti, perché credo abbia tempo tutta la vita per parlare con i “suoi” assessori!

KOFLER (SVP): (*unterbricht*)

MONTALI (MSI-DN): Mi ripeto, assessore Kofler. Rispondendo alla consigliera Zendron, a proposito del fatto che il LEROP non passerà in aula, mi pare di aver capito che Lei ha detto: “E’ colpa loro.” Forse l’assessore Kofler durante le 14 sedute che la commissione ha dedicato al LEROP dormiva per effetto dei 300 emendamenti presentati dalla SVP. Assessore Kofler, La prego di essere serio. Lei insieme ai suoi cari colleghi presentando emendamenti che non finivano mai ha fatto ritardare il LEROP. Calma, quindi. Già prima mi sono permesso di chiedere se Lei si è ricordato che stiamo parlando di una legge che è intitolata: “Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata.” Le vorrei chiedere cosa centra il testo che Lei si è permesso di spiegare con l’edilizia agevolata! Tenga comunque presente che sono i Comuni che devono avere i loro piani regolatori e che devono stabilire queste cose, non la legge! Mi dica che riferimento c’è tra la materia di questa legge ed il suo emendamento che ora rileggo: “Nelle zone di completamento, per insediamenti produttivi” - e qui ci si riferisce alle zone industriali, commerciale ed artigianali, che sono zone di insediamenti produttivi - “sono altresì ammesse quelle attività della pubblica amministrazione” - ed anche qui, assessore Kofler, Lei mi dovrebbe fare degli esempi, perché io sono “tardo” a capire i concetti “bla” - “che sono equiparabili alla prestazione di servizi da parte di soggetti privati.” Io denuncio la mia ignoranza. Qui abbiamo i geni dell’interpretazione! Con questo emendamento si può concedere tutto ed il contrario di tutto! Se Lei però è convinto di questa stesura! L’assessore Bolognini dice che queste osservazioni sono una caccia alle streghe, e sono d’accordo con lui. Vorrei capire se l’assessore Bolognini dall’alto del suo genio intellettuale ha capito che cosa vuol dire. Evidentemente sarà rimasto l’unico qui dentro! Assessore Kofler, l’attinenza che ha questa norma con l’edilizia agevolata, che è il soggetto di questa legge, è la stessa - i miei colleghi che faranno parte del Consiglio nella prossima legislatura avranno il piacere di prenderne visione - delle tante dichiarazioni politiche comprese nel suo piano LEROP che con il piano territoriale non hanno niente a che vedere. Votatevelo! Dopo che con questa legge Lei avrà questi permessi, questa possibilità, che cosa potrebbe in pratica succedere che faciliti l’edilizia agevolata? Questo è l’argomento da affrontare, non negli insediamenti produttivi. Io potrei parlare per Merano, ma cosa c’entra? Ripeto - e vorrei che qualcuno qui mi smentisse - che questa norma, per andare in funzione, dovrebbe essere recepita da tutti i Comuni dell’Alto Adige nelle varianti o nelle stesure del piano regolatore.

PRESIDENTE: La parola all’assessore Kofler per la replica.

KOFLER (Landesrat für Raumordnung und Energie - SVP): Es ist richtig, daß man in ein Gesetz möglichst homogene Dinge verpacken und nicht in verschiedene Bereiche hineingreifen soll. Allerdings ist es auch so, daß es sich um Änderungen des Wohnbaureformgesetzes handelt, in welchem auch Dinge geregelt sind, die die Gewerbegebiete betreffen. Deshalb ist das eine vorgegebene Tatsache! Sie fragen auch nicht nach einem konkreten Beispiel. Ich habe ein solches genannt. Vielleicht haben Sie zuwenig aufgepaßt. Ob eine Gemeinde von einem Gewerbegebiet aus Streusalz und -sand auf die Gemeindewege führt oder ob dies ein privater Unternehmer macht, der in einer Gewerbezone von Gemeindeinteresse angesiedelt ist, ist absolut vergleichbar. Auf diese Fälle haben wir uns mit dem Zusatzartikel bezogen. Es ist nicht so, wie Sie sagen, daß jetzt alle Gemeinden diese Norm in ihren Bauleitplänen übernehmen müssen. Das Gegenteil ist der Fall! Um zu vermeiden, daß jede Gemeinde für ihren Straßenbauhof in der Handwerkerzone auch noch ein Stück Grund für öffentliche Einrichtungen ausweisen muß, haben wir gesagt, daß solche vergleichbare Tätigkeiten von öffentlichen Verwaltungen auch in den Gewerbegebieten zulässig sein sollen. Dies und nichts anderes bezwecken wir mit diesem Zusatzartikel.

Zum LEROP folgende Bemerkung: Ich habe ganz klar gesagt, daß es in der Kommission eine sehr gute Zusammenarbeit gegeben hat. Wie Sie selber feststellen konnten, haben weder die Kommissionsmitglieder, noch die -vorsitzenden, noch die referierenden Landesräte geschlafen, sondern gearbeitet. Es tut mir sehr leid, daß der LEROP nicht mehr behandelt werden konnte. Dafür sind natürlich jene Personen verantwortlich, die in den Gruppensprechersitzungen Prioritäten gesetzt haben. Ich bin mir aber sicher, daß der LEROP ein Dokument ist, das über eine Amtsperiode hinausreichen wird, weshalb eine Verzögerung der Diskussion um ein paar Monate der guten Sache sicher keinen Abbruch leisten wird.

PRESIDENTE: Metto in votazione l'articolo 40.

KLOTZ (UFS): Ich ersuche um Feststellung der Beschlußfähigkeit.

FRASNELLI (SVP): Ich beantrage die namentliche Abstimmung.

PRESIDENTE: E' stata richiesta la votazione per appello nominale dal consigliere Frasnelli e altri due consiglieri. E' stato estratto il n. 10:

DURNWALDER (SVP): Ja.

von EGEN (SVP): (Abwesend).

FEICHTER (SVP): Ja.

FLATSCHER (DC): Sì.

FRASNELLI (SVP): Ja.

FRICK (SVP): Ja.

GIACOMUZZI (SVP): (Abwesend)

HOLZMANN (MSI-DN): (Assente)

HOSP (SVP): (Abwesend)

KASERER (SVP): Ja.

KLOTZ (UFS): Nein.

KOFLER (SVP): Ja.

KUSSTATSCHER (SVP): Ja.

MAYR (SVP): Ja.

MERANER (FDU): (Abwesend)

MONTALI (MSI-DN): No.

OBERHAUSER (SVP): (Abwesend)

PAHL (SVP): (Abwesend)

PELLEGRINI (DC): Sì.

PETERLINI (SVP): (Abwesend)

SAURER (SVP): (Abwesend)

SFONDRINI (PSI): Sì.

TRIBUS (GAF-GVA): Enthalten.

VALENTIN (SVP): (Abwesend)

VIOLA (PDS): Astenuto.

ZENDRON (GAF-GVA): Astenuta.

ACHMÜLLER (SVP): Ja.

ALBER (SVP): (Abwesend)

BAUER (SVP): Ja.

BENEDIKTER (UFS): (Abwesend)

BENUSSI (MSI-DN): No.

BERTOLINI (SVP): Ja.

BOLOGNINI (DC): Sì.

BOLZONELLO (MSI-DN): (Assente)

BRUGGER (SVP): (Abwesend)

Comunico l'esito della votazione: approvato con 15 voti favorevoli, 3 astensioni e 3 voti contrari.

E' stato presentato un nuovo articolo aggiuntivo dagli assessori Frick e Kofler, e dal consigliere Frasnelli.

Art. 41

1. Dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 8 della legge provinciale 3 gennaio 1978, n. 1, modificato dall'articolo 55 della legge provinciale 24 novembre 1980, n. 34, è aggiunta la seguente lettera h):

h) per interventi per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi e di somministrazione di pasti e bevande ai sensi degli articoli 3 e 17 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21."

2. Fino all'approvazione del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale i comuni dichiarati economicamente depressi a norma dell'articolo 23 della legge provinciale 23 giugno 1992, n. 21, possono rinunciare interamente o parzialmente alla riscossione del contributo sul costo di costruzione per le aziende di prestazione di servizi rilevanti per lo sviluppo del territorio comunale.

1. *In Artikel 8 Absatz 1 des Landesgesetzes vom 3. Jänner 1978, Nr. 1, abgeändert durch Artikel 55 des Landesgesetzes vom 24. November 1980, Nr. 34, ist nach dem Buchstabe g) folgender Buchstabe h) hinzugefügt:
h) für Maßnahmen zur qualitativen Erweiterung von Beherbergungs-, Speise- und Schankbetrieben laut den Artikeln 3 und 17 des Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 21.*
2. *Bis zur Genehmigung des Landesentwicklungs- und Raumordnungsplanes können die Gemeinden, die auf Grund von Artikel 23 des Landesgesetzes vom 23. Juni 1992, Nr. 21, für strukturschwach erklärt werden, bei Dienstleistungsbetrieben, die für die wirtschaftliche Entwicklung des Gemeindegebietes von Bedeutung sind, auf die Einhebung der Baukostenabgabe gänzlich oder teilweise verzichten.*

Chi desidera intervenire? Il consigliere Montali, ne ha facoltà.

MONTALI (MSI-DN): Signor Presidente, parlerò forse meno di quattro minuti, perché non abbiamo più tempo a disposizione. Vorrei ...

PRESIDENTE: Consigliere Montali, se Lei desidera parlare per più tempo, conviene rinviare il Suo intervento alla prossima seduta.

MONTALI (MSI-DN): Desidero continuare a parlare fino alle ore 13. Intendo ripetere quello che ho detto a proposito del comma precedente. Nella scala delle priorità definite dai capigruppo in ordine all'esame delle leggi che potevamo affrontare prima della fine della legislatura l'impegno del Consiglio è stato quello di scegliere tra le leggi urgenti quella che ora stiamo discutendo relativa all'edilizia abitativa agevolata. Io dico che è vergognoso approfittare della precedenza data a questa legge - sulla quale tutti ci siamo impegnati in sede di capigruppo - per inserire in essa degli emendamenti che la trasformano in una portatrice di leggi di altri settori. I "furbi" hanno voluto approfittare di questa legge per inserire materie che con questa legge non hanno niente a che vedere. Agendo in questo modo si corre il rischio che il Governo la respinga. Io non capisco come non ci si possa vergognare a firmare emendamenti aggiuntivi di questo genere. Si tratta di emendamenti aggiuntivi, in quanto la legge finiva con l'articolo 39, e, se così fosse rimasta, a quest'ora sarebbe già finita ed approvata. La rimandiamo ...

CONSIGLIERI: *(Interrompono)*

MONTALI (MSI-DN): Ce ne sono altri tre. Uno recita: "Interventi per l'ampliamento qualitativo di esercizi ricettivi (alberghi, pensioni) e di somministrazioni di pasti e bevande (bar e ristoranti)"; dovevano mettere anche le sale giochi, non lo so! Non voglio fare la Cassandra. Signor Presidente, qui si usa lo stesso sistema che clandestinamente viene usato durante l'approvazione delle leggi sul bilancio, quando si inseriscono articoli che di per sé sono delle leggi. Queste leggi passano senza neppure essere affrontate dalla

Commissione competente. Quella che io sto facendo è una grande protesta. Spero di non essere Profeta; me lo auguro per il bene della legge e non per il bene di questi argomenti portati in aula. Spero che il Governo, visionando questa legge sull'edilizia abitativa agevolata, non trovi nella presenza di questi corpi estranei la motivazione per poter rimandare la legge. Se lo farà, i signori se ne assumeranno tutte le responsabilità.

PRESIDENTE: Riprenderemo la discussione della legge nella prossima seduta. Riprenderemo i lavori martedì 9 novembre. Prego i colleghi consiglieri di portare via tutti i loro documenti, in quanto ci sono problemi di ordine e di funzionalità.

La seduta è tolta.

ORE 13.01 UHR

SEDUTA 229. SITZUNG

27.10.1993

Sono intervenuti i seguenti consiglieri:
Es haben folgende Abgeordnete gesprochen:

Benussi (12,14)

Bolognini (7,9,10,13,14,22,24,28,47)

Frasnelli (5)

Klotz (7,8,9,16,21,24,29,34,37)

Kofler (46,49)

Meraner (29,30,31,32)

Montali (35,47,52)

Zendron (7,9,29,46)